

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2004/C 104/01	«Istruzione e formazione 2010» L'urgenza delle riforme per la riuscita della strategia di Lisbona — Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa	1
2004/C 104/02	Avviso concernente l'entrata in vigore del trattato di adesione	20
	Commissione	
2004/C 104/03	Tassi di cambio dell'euro	21
2004/C 104/04	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE del Consiglio ⁽¹⁾	22
2004/C 104/05	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carbonato di bario originarie della Repubblica popolare cinese	58
2004/C 104/06	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese	62

II Atti preparatori

.....

IT**Prezzo:
18,00 EUR**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Parlamento europeo

2004/C 104/07	Atti della sessione del 2 al 5 giugno 2003 pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 68 E	67
---------------	--	----

Commissione

2004/C 104/08	Gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'effettuazione di servizi aerei di linea tra Erfurt e Monaco di Baviera ⁽¹⁾	68
---------------	--	----

Rettifiche

2004/C 104/09	Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (GU C 72 del 23.3.2004)	70
---------------	---	----

2004/C 104/10	Rettifica della comunicazione della Commissione concernente la raccomandazione della Commissione del 21 ottobre 2003 relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (GU C 93 del 17.4.2004)	70
---------------	---	----

2004/C 104/11	Rettifica della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 317 del 30.12.2003)	71
---------------	---	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO AI LETTORI

LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.

Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,

— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,

— nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

«ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010»

L'URGENZA DELLE RIFORME PER LA RIUSCITA DELLA STRATEGIA DI LISBONA

Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa

(2004/C 104/01)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010: MESSAGGI CHIAVE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO

1. Le risorse umane costituiscono la risorsa principale dell'Unione europea. Esse sono al centro della creazione e della trasmissione delle conoscenze e sono un elemento determinante delle potenzialità d'innovazione di ogni società. Gli investimenti nell'istruzione e nella formazione sono per l'Unione un fattore chiave della competitività, della crescita e dell'occupazione e, di conseguenza, sono il requisito preliminare per conseguire gli obiettivi economici, sociali e ambientali fissati a Lisbona per l'Unione europea. Analogamente, è fondamentale rafforzare le sinergie e la complementarità fra istruzione e altri settori d'intervento, quali l'occupazione, la ricerca e l'innovazione e la politica macroeconomica.
2. Il Consiglio e la Commissione riaffermano la loro determinazione ad operare, a livello di Stati membri e di UE, per realizzare l'obiettivo concordato di fare dei sistemi di istruzione e di formazione in Europa un riferimento di qualità su scala mondiale entro il 2010. L'adozione, a livello europeo, di parametri di riferimento in cinque settori chiave è un'ulteriore prova delle intenzioni dei Ministri dell'istruzione. Per sostenere gli sforzi degli Stati membri, sarebbe opportuno agire simultaneamente e senza indugio nei seguenti tre settori prioritari.

Concentrare le riforme e gli investimenti nei settori chiave per la società della conoscenza

Per fare dell'Unione europea la principale economia della conoscenza al mondo, vi è l'urgente necessità di investire maggiormente, con maggiore efficacia ed efficienza nelle risorse umane. Ciò comporta un livello più elevato di investimenti pubblici in settori chiave per la società della conoscenza e, se del caso, un più alto livello di investimenti del settore privato, in particolare per quanto riguarda l'istruzione superiore, l'istruzione degli adulti e la formazione professionale continua. I finanziamenti comunitari, com-

presi i fondi strutturali e i programmi di istruzione e formazione, dovrebbero svolgere un ruolo crescente a favore dello sviluppo del capitale umano.

Fare dell'apprendimento permanente una realtà concreta

In materia di apprendimento permanente, occorrono strategie nazionali coerenti e globali. Al riguardo è necessario promuovere partenariati più efficaci tra le principali parti in causa, inclusi imprese, parti sociali e istituti d'istruzione a tutti i livelli. Tali strategie dovrebbero includere la convalida dell'apprendimento precedente e la creazione di ambienti di apprendimento aperti, attrattivi e accessibili a tutti, specialmente ai gruppi svantaggiati. Si dovrebbero sviluppare, in via prioritaria, riferimenti e principi europei comuni da attuare secondo le situazioni nazionali e nell'ambito delle competenze degli Stati membri.

Costruire l'Europa dell'istruzione e della formazione

Occorre elaborare un quadro europeo, basato su quadri nazionali, che serva da riferimento comune per il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze. Il riconoscimento dei diplomi e certificati in tutta Europa è essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo e della cittadinanza europea. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare i provvedimenti appropriati per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla mobilità e fornire il necessario sostegno finanziario nell'ambito dei programmi comunitari e al di là di essi.

3. Sono stati compiuti progressi come l'adozione dei programmi «Erasmus Mundus» e «eLearning» e il rafforzamento della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione professionali e dell'istruzione superiore. Sebbene siano stati compiuti progressi anche a livello nazionale, vi sono carenze in settori importanti quali l'apprendimento permanente, che registra una partecipazione limitata. La transizione verso una società della conoscenza rappresenta sia una sfida che un'opportunità per i nuovi Stati membri. Il loro impegno e la loro esperienza nel campo delle riforme contribuisce al progresso dell'UE nel suo insieme.

4. Alla luce delle precedenti considerazioni e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, occorrerebbe accelerare il ritmo delle riforme dei sistemi d'istruzione e di formazione. Analogamente, nella formulazione delle politiche nazionali si dovrebbe tenere debitamente conto del programma «Istruzione e formazione 2010». In questo contesto generale, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza che annettono al ruolo dei programmi educativi e formativi della prossima generazione. Il Consiglio e la Commissione riferiranno ogni due anni al Consiglio europeo sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010».

INTRODUZIONE: UN RUOLO DETERMINANTE NELLA STRATEGIA DI LISBONA

Al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, i Capi di Stato o di Governo, constatando che «l'Unione europea si trovava dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza», hanno stabilito un obiettivo strategico forte: per il 2010 l'UE deve «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». Il Consiglio europeo ha sottolineato che tali cambiamenti richiedevano non solo «una trasformazione radicale dell'economia europea», ma anche «un programma ambizioso al fine di (...) modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d'istruzione».

Le politiche dell'istruzione e della formazione sono al centro della creazione e della trasmissione delle conoscenze e sono un elemento determinante delle potenzialità d'innovazione di ogni società. A tale titolo esse si trovano al centro di questa nuova dinamica, ad integrazione e in sinergia con altri ambiti d'azione comunitari, tra cui l'occupazione, l'inclusione sociale, la ricerca e l'innovazione, la cultura e la politica della gioventù, la politica d'impresa, la società dell'informazione, la politica economica e il mercato interno. L'istruzione e la formazione beneficiano degli sviluppi che intervengono in questi ambiti e contribuiscono a loro volta a rafforzarne l'impatto. Ciò implica un riconoscimento del ruolo dei sistemi d'istruzione e di formazione che va di pari passo con una maggiore responsabilità e un'esigenza sempre più avvertita di modernizzazione e di trasformazione, in particolare nella prospettiva dell'allargamento dell'UE.

Le risorse umane rappresentano la principale ricchezza dell'Unione e si riconosce ormai che un investimento in questo ambito è un fattore determinante della crescita e della produttività, allo stesso modo dell'investimento in capitale o attrezzature. Secondo alcune stime, l'innalzamento di un anno del livello di istruzione medio della popolazione si traduce in un aumento del tasso di crescita del 5 % a breve termine e di un

altro 2,5 % a lungo termine ⁽¹⁾. Inoltre, l'impatto positivo dell'istruzione sull'occupazione ⁽²⁾, la salute, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva è già stato ampiamente dimostrato.

Affinché l'Unione abbia una riuscita migliore rispetto ai suoi concorrenti nell'economia della conoscenza è di fondamentale importanza investire di più e con maggiore efficacia nell'istruzione e nella formazione. Questa constatazione è tanto più pertinente in quanto le nuove esigenze determinate dalla società e dall'economia della conoscenza sono destinate a crescere negli anni a venire. Dinanzi al probabile allungamento della durata media della vita attiva e a cambiamenti economici e tecnologici sempre più rapidi, i cittadini dovranno aggiornare continuamente e sempre più spesso le loro competenze e qualifiche. La promozione dell'occupabilità e della mobilità in un mercato del lavoro europeo aperto, complementare al mercato unico dei beni e dei servizi, deve costituire una priorità, generando in tal modo una nuova domanda di istruzione e formazione. Al riguardo, è fondamentale instaurare relazioni più strette fra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo imprenditoriale, affinché ciascuna delle due parti comprenda meglio le esigenze dell'altra. Contemporaneamente, la società della conoscenza genera nuovi bisogni in termini di coesione sociale, di cittadinanza attiva e di sviluppo personale, bisogni ai quali soltanto l'istruzione e la formazione possono apportare un sostanziale contributo.

In tale contesto, il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha adottato tre obiettivi strategici (e tredici obiettivi concreti connessi) per i sistemi di istruzione e di formazione incentrati su qualità, accesso e apertura al mondo ⁽³⁾. Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha approvato un programma di lavoro per porre in atto tali obiettivi ⁽⁴⁾ e ha invitato a una più stretta cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Tale programma di lavoro costituisce il quadro di riferimento strategico per lo sviluppo delle politiche dell'istruzione e della formazione a livello comunitario al fine di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione in Europa «un punto di riferimento di qualità a livello mondiale».

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa». COM(2002) 779 del 10 gennaio 2003 (doc. 5269/03).

⁽²⁾ I tassi di disoccupazione sono tanto più bassi quanto più alti sono i livelli d'istruzione. Ciò determina anche un calo dei costi economici e sociali correlati. Analogamente, il tasso di occupazione nella popolazione attiva aumenta con il livello di studi.

⁽³⁾ Relazione del Consiglio «Istruzione» al Consiglio europeo «Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione» (doc. 5980/01). <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st05/05980f1.pdf>

⁽⁴⁾ Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002) <http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4280&LANG=1>

Il presente documento comune del Consiglio e della Commissione risponde alla richiesta del Consiglio europeo di Barcellona di presentare una relazione sull'attuazione degli obiettivi del programma di lavoro nel marzo 2004⁽⁵⁾. La relazione fa il punto dei progressi sinora compiuti, identifica le sfide da cogliere e propone le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati.

Considerata la necessaria integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona, la presente relazione comune concerne anche l'attuazione della raccomandazione e del piano d'azione relativi alla mobilità⁽⁶⁾, della risoluzione del Consiglio sull'istruzione e la formazione permanenti⁽⁷⁾ e della Dichiarazione ministeriale di Copenaghen sulla «promozione di una maggiore cooperazione europea in materia d'istruzione e formazione professionali»⁽⁸⁾. Essa si alimenta anche del follow-up di diverse comunicazioni della Commissione, in particolare quelle sulla necessità di investire meglio e di più nelle risorse umane⁽⁹⁾, sul ruolo delle università nell'Europa della conoscenza⁽¹⁰⁾, sulla necessità di valorizzare la professione del ricercatore in Europa⁽¹¹⁾ e sul raffronto dei risultati educativi dell'Europa rispetto al resto del mondo.

SEZIONE I: ULTERIORI AZIONI DA REALIZZARE NEL POCO TEMPO A DISPOSIZIONE

Come ribadito di recente al Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2003⁽¹²⁾, lo sviluppo del capitale umano costituisce una delle priorità per promuovere la crescita nell'UE, in particolare tramite l'aumento degli investimenti nell'istruzione e una migliore integrazione con le politiche sociali e occupazionali. Analogamente, gli orientamenti per l'occupazione adot-

tati dal Consiglio europeo del giugno 2003⁽¹³⁾ pongono l'accento sullo sviluppo del capitale umano e dell'istruzione e della formazione permanenti. Più recentemente, la relazione della task force per l'occupazione, presieduta dal sig. Wim KOK, ha sottolineato che l'Unione europea sta correndo il rischio di non riuscire a conseguire entro il 2010 l'ambizioso obiettivo che si era prefissata a Lisbona e ha evidenziato la necessità di investimenti maggiori e più efficaci in capitale umano.

La trasformazione dei sistemi di istruzione e di formazione è un processo dinamico a medio o addirittura a lungo termine. Le riflessioni e le riforme già avviate negli Stati membri (attuali e futuri) dell'Unione europea indicano che i responsabili dell'istruzione e della formazione, comprese le parti sociali, si mobilitano innanzi ai problemi che si trovano a dover affrontare. Essi si sono impegnati ad adattare i loro sistemi e la loro normativa alle sfide della società e dell'economia della conoscenza. Al riguardo occorre tenere presente che gli Stati membri (attuali e futuri) partono da situazioni diverse e che le riforme varate riflettono realtà e priorità nazionali diverse.

I due anni trascorsi dall'adozione del programma di lavoro non consentono di valutare con esattezza i progressi realizzati. È invece possibile e molto importante in questa fase esaminare il cammino che resta ancora da percorrere verso gli obiettivi ambiziosi e realistici che sono stati fissati di comune accordo. Le relazioni e gli indicatori disponibili inducono a formulare la stessa conclusione: se si vogliono raggiungere gli obiettivi in materia di istruzione e di formazione, occorre accelerare il ritmo delle riforme. Continuano ad esservi troppi punti deboli che limitano le potenzialità di sviluppo dell'Unione. Ciò è tanto più importante in quanto gli effetti delle riforme sui sistemi di istruzione e di formazione non sono immediati e la scadenza del 2010 si avvicina rapidamente. Inoltre, molti dei futuri Stati membri hanno ancora molta strada da percorrere per recuperare il ritardo per quanto concerne lo sviluppo di un'economia e di una società della conoscenza. La loro piena partecipazione al programma di lavoro è fondamentale e il loro impegno va sostenuto.

1.1. Progressi compiuti nella cooperazione europea

1.1.1. Primi passi nell'attuazione del programma di lavoro

Il programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione determina, in modo più strutturato che in passato, uno spazio di cooperazione tra 31 paesi europei⁽¹⁴⁾ e vi coinvolge gli attori interessati (rappresentanti della società civile e parti sociali europee) e le organizzazioni internazionali (quali OCSE, UNESCO e Consiglio d'Europa).

⁽⁵⁾ Punto 43 delle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (doc. SN 100/1/02 REV 1).

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (GU L 215 del 9.8.2001) e piano d'azione per la mobilità (GU C 371 del 23.12.2000).

⁽⁷⁾ Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (GU C 163 del 9.7.2002).

⁽⁸⁾ Dichiarazione dei ministri incaricati dell'istruzione e della formazione professionali e della Commissione riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002 concernente la promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionali http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html. Essa si basa su una risoluzione della Consiglio «Istruzione» del 19 dicembre 2002 sullo stesso tema (GU C 13 del 18.1.2003).

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione «Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa». COM(2002) 779 del 10 gennaio 2003 (doc. 5269/03).

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza». COM (2003) 58 defin. del 5 febbraio 2003 (doc. 5355/03).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione «I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere». COM(2003) 436 del 18 luglio 2003 (doc. 12420/03).

⁽¹²⁾ Punto 19 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 ottobre 2003 (doc. SN 300/03).

⁽¹³⁾ Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 197 del 5.8.2003).

⁽¹⁴⁾ I quindici Stati membri e, in seguito alla Dichiarazione ministeriale di Bratislava del giugno 2002, i dieci paesi aderenti, i tre paesi candidati e i tre paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Esso copre tutti i sistemi e i livelli di istruzione di formazione e tiene conto delle nuove iniziative politiche, in particolare i programmi recentemente adottati ERASMUS Mundus ⁽¹⁵⁾ e eLearning ⁽¹⁶⁾ e la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e della diversità linguistica ⁽¹⁷⁾.

Si sono creati in più riprese, a partire dal secondo semestre 2001, gruppi di lavoro per contribuire all'attuazione degli obiettivi comuni. Ciò è stato necessario per identificare le tematiche prioritarie, fare l'inventario delle esperienze disponibili, definire un primo elenco di indicatori di follow-up dei progressi e raggiungere il necessario consenso tra tutte le parti coinvolte. Su questa base, la maggior parte dei gruppi di lavoro ha raccolto e selezionato esempi di buone pratiche sul piano o delle politiche e delle strategie attuate nei diversi paesi. Esse saranno oggetto di ulteriore valorizzazione al fine di individuare i fattori di successo. Tali esempi saranno ampiamente diffusi e fungeranno da base per l'elaborazione delle politiche a livello nazionale.

Gli indicatori e i livelli di riferimento europei («parametri di riferimento») sono alcuni tra gli strumenti del metodo di coordinamento aperto che hanno importanza per il programma di lavoro «Istruzione e Formazione 2010» ⁽¹⁸⁾. Nel maggio 2003 i ministri dell'istruzione hanno superato una tappa importante, accordandosi su cinque parametri di riferimento europei da raggiungere entro il 2010 e sottolineando nel contempo che non avrebbero stabilito obiettivi nazionali né imposto ai governi nazionali di adottare decisioni ⁽¹⁹⁾. Alcuni paesi li hanno tradotti in obiettivi nazionali per contribuire a raggiungere i livelli di riferimento europei.

Il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità di un rafforzamento dell'azione nazionale nei campi chiave di «Istruzione e Formazione 2010» e di un'azione comunitaria più

⁽¹⁵⁾ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003).

⁽¹⁶⁾ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (GU L 345 del 31.12.2003).

⁽¹⁷⁾ Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004-2006. COM(2003) 449 del 24 luglio 2003 (doc. 11834/03).

⁽¹⁸⁾ Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003 ha sottolineato l'importanza della «valutazione comparativa per individuare le migliori prassi e assicurare investimenti effettivi ed efficaci in risorse umane».

⁽¹⁹⁾ Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento) (GU C 134 del 7.6.2003).

forte, in particolare mediante lo scambio di buone pratiche, a sostegno degli sforzi nazionali.

1.1.2. Centralità dell'istruzione superiore per l'Europa della conoscenza

Il settore dell'istruzione superiore, punto d'incontro tra ricerca, istruzione e innovazione, ha un ruolo centrale da svolgere nell'economia e nella società della conoscenza e per la competitività dell'Unione europea. Il settore europeo dell'istruzione superiore dovrebbe pertanto ricercare l'eccellenza e diventare un riferimento di qualità a livello mondiale per poter competere con il meglio nel mondo.

In diversi punti chiave importanti progressi sono stati compiuti o pianificati nel quadro del processo di Bologna. Nella recente riunione a Berlino ⁽²⁰⁾, i ministri dei paesi partecipanti hanno individuato una serie di priorità a breve termine per accelerare il processo verso il raggiungimento dell'obiettivo di creare uno Spazio europeo dell'insegnamento superiore entro il 2010. In primo luogo, i ministri dei paesi partecipanti:

- si sono impegnati a sostenere l'ulteriore sviluppo della assicurazione di qualità a livello istituzionale, nazionale ed europeo e hanno sottolineato la necessità di elaborare criteri e metodi reciprocamente condivisi in questo settore;
- si sono impegnati ad avviare l'attuazione della struttura dei corsi di studi universitari in due cicli entro il 2005. Al riguardo, si sono inoltre impegnati a elaborare un quadro complessivo delle qualifiche per lo Spazio europeo dell'insegnamento superiore;
- hanno sottolineato l'importanza della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio ⁽²¹⁾, che tutti i paesi partecipanti al processo di Bologna dovrebbero ratificare;
- hanno fissato l'obiettivo secondo il quale ogni studente che si laurei a partire dal 2005 riceva il supplemento al diploma automaticamente e a titolo gratuito.

I ministri hanno anche sottolineato l'importanza di rafforzare le sinergie tra lo Spazio europeo dell'insegnamento superiore e lo Spazio europeo della ricerca. Infine, hanno concordato una procedura di follow-up dei progressi in tutti i paesi partecipanti.

⁽²⁰⁾ «Realizzare lo spazio europeo dell'insegnamento superiore». Comunicato della conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore tenuta a Berlino il 19 settembre 2003.

⁽²¹⁾ Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea.

Per quanto importanti siano questi passi avanti, non va dimenticato che il ruolo dell'insegnamento superiore nella strategia di Lisbona va al di là del programma di riforme avviato dalla dichiarazione di Bologna. Il ruolo delle università⁽²²⁾ riguarda ambiti diversissimi e cruciali quali la formazione degli insegnanti e quella dei futuri ricercatori, la loro mobilità in seno all'Unione europea, il ruolo della cultura, della scienza e dei valori europei nel mondo, l'apertura sulle imprese, le regioni e la società in generale, l'integrazione della dimensione sociale e di cittadinanza nei curriculum. Con la sua comunicazione su «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza»⁽²³⁾, la Commissione ha avviato una consultazione di tutti gli attori del mondo universitario sulle questioni chiave quali il finanziamento, la diversità delle istituzioni nelle loro funzioni e priorità, l'attuazione di poli di eccellenza, l'attrattiva delle carriere e il lavoro in rete. La Commissione comunicherà le sue conclusioni e le sue proposte per l'istruzione superiore europea nel primo semestre 2004.

1.1.3. Primi risultati concreti dell'attuazione della dichiarazione di Copenaghen

L'istruzione e la formazione professionali svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona, in quanto dotano le persone delle competenze e delle qualifiche rispondenti ai bisogni in rapida evoluzione del moderno mercato del lavoro. In Europa, la diversità e la specificità dei sistemi di istruzione e formazione professionali nonché della normativa in materia presentano sfide specifiche in termini di trasparenza, qualità e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche. In particolare, i livelli di mobilità nell'istruzione e nella formazione professionali restano modesti rispetto a quelli dell'istruzione superiore.

La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri di 31 paesi europei, dalle parti sociali europee e dalla Commissione nel novembre 2002, ha impresso nuovo slancio alla cooperazione europea in questo campo, al fine di affrontare queste tematiche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Il primo anno di intensa cooperazione ha permesso di pervenire a primi risultati concreti. Una proposta di quadro europeo unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (il nuovo «Europass»), che razionalizza gli strumenti esistenti, è stata presentata dalla Commissione nel dicembre 2003⁽²⁴⁾ e sarà esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nei prossimi mesi.

⁽²²⁾ Per «università» si intende qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offre qualificazioni o diplomi a tale livello, a prescindere dalla denominazione di detto istituto negli Stati membri.

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione: «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza», COM(2003) 58 defin. del 5 febbraio 2003 (doc. 5355/03).

⁽²⁴⁾ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). COM(2003) 796 defin. del 17 dicembre 2003 (doc. 5032/04).

È stato inoltre elaborato un quadro comune in materia di assicurazione di qualità, comprendente un nucleo comune di criteri di qualità e una serie di indicatori coerente. Si sono poste le basi per la creazione di un sistema europeo di trasferimento di crediti per stimolare la mobilità nell'istruzione e nella formazione professionali. Infine, è stato elaborato un progetto di principi europei comuni per la convalida dell'apprendimento non formale e dell'apprendimento informale.

Nonostante questi importanti sviluppi in ambito europeo e il notevole impegno profuso a livello nazionale per migliorare il profilo e lo status del percorso professionale, la qualità dell'istruzione e della formazione professionali rimane molto diseguale in Europa. Nello stesso tempo, diversi settori si trovano ad affrontare una penuria di manodopera qualificata. È necessario uno sforzo ulteriore per rendere l'istruzione e la formazione professionali altrettanto attrattive per i giovani quanto l'istruzione generale. La dinamica che è già stata creata deve essere mantenuta a tutti i livelli da tutte le parti in causa, comprese le parti sociali, che condividono la responsabilità di realizzare gli obiettivi di Lisbona in questo campo.

1.1.4. Necessità di accrescere il livello e la qualità della mobilità nell'istruzione e nella formazione

Le relazioni nazionali trasmesse nel quadro dell'attuazione della raccomandazione sulla mobilità⁽²⁵⁾ presentano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per promuovere la mobilità, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli (di natura amministrativa o giuridica). Tuttavia, solo in alcuni Stati membri vi sono strategie chiaramente definite a favore della mobilità o strutture di coordinamento. Questi Stati dovrebbero fornire agli altri Stati membri esempi di buone pratiche da applicare nell'elaborazione delle misure a favore della mobilità.

Nonostante un costante miglioramento nell'ambito dei programmi comunitari e al di fuori di essi, il numero di persone che beneficiano della mobilità resta assai limitato. Secondo i dati relativi ai soli programmi comunitari, gli studenti che partecipano a ERASMUS sono 120 000 all'anno (pari a meno dell'1 % della popolazione studentesca).

Il livello di partecipazione al VET, tra insegnanti e formatori, in proporzione è ancora più inadeguato: nel 2002, solo 40 000 persone circa hanno partecipato a un programma di mobilità finanziato dal programma Leonardo da Vinci e circa 55 000 docenti, a tutti i livelli, hanno beneficiato di sussidi di mobilità a titolo del programma COMENIUS.

⁽²⁵⁾ Relazione della Commissione sul seguito dato alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori [COM(2004) 21 del 23 gennaio 2004] (doc. 5780/04).

Tra le cause di tale inadeguatezza vi è il persistere, nonostante recenti progressi, di una serie di ostacoli di natura amministrativa e giuridica, in particolare in materia di protezione sociale, fiscalità e riconoscimento dei periodi di studio, dei diplomi e delle qualifiche a fini accademici o professionali. Inoltre, la mancanza di finanziamenti e di un quadro organizzativo adeguato continuano a frenare la mobilità degli studenti e, ancor più, dei giovani in fase di formazione, degli insegnanti e dei formatori.

1.2. L'Unione europea deve recuperare il ritardo rispetto ai principali concorrenti

Secondo analisi recenti ⁽²⁶⁾, l'Unione europea nel suo insieme è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e al Giappone per quanto concerne il livello di investimenti ⁽²⁷⁾ nell'economia basata sulla conoscenza, anche se certi Stati membri presentano livelli simili o superiori a questi due paesi. Per quanto riguarda i progressi ⁽²⁸⁾ nel passaggio verso l'economia basata sulla conoscenza, l'UE è in ritardo rispetto agli USA ma in vantaggio sul Giappone. La situazione è migliorata nella seconda metà degli anni '90, ma l'UE deve intensificare il proprio impegno per poter colmare il divario con gli USA entro il 2010.

1.2.1. Un deficit d'investimento nelle risorse umane

Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato gli Stati membri a operare «un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane». Nel 2000, la spesa pubblica complessiva per l'istruzione, misurata in rapporto al PIL, era del 4,9 % nell'Unione europea, vale a dire una cifra comparabile a quella degli Stati Uniti (5 %) e superiore a quella del Giappone (3,6 %).

L'UE risente di un sottoinvestimento del settore privato, in particolare nell'istruzione superiore e nella formazione continua, che rispecchia in parte le differenze nelle strutture di finanziamento dell'istruzione. Rispetto all'UE, l'investimento privato negli istituti di istruzione è quattro volte maggiore negli Stati Uniti (2,2 % del PIL contro lo 0,6 %) e due volte più elevato in Giappone (1,2 %). Inoltre, la spesa per studente negli Stati Uniti è superiore a quella della grande maggioranza dei paesi dell'UE per tutti i livelli del sistema d'istruzione. È nell'istruzione superiore che si registra la maggiore differenza:

la cifra spesa per studente negli Stati Uniti è da due a cinque volte maggiore di quella dei paesi dell'UE.

1.2.2. Insufficiente numero di diplomati dell'istruzione superiore

Per essere competitiva nell'economia basata sulla conoscenza, l'UE ha anche bisogno di un sufficiente numero di diplomati dell'istruzione superiore che dispongano di una preparazione adattata alle esigenze della ricerca e del mercato del lavoro nella Comunità. Il ritardo a livello di istruzione secondaria si ripercuote a livello di istruzione superiore. Nell'UE, mediamente il 23 % degli uomini e il 20 % delle donne tra i 25 e i 64 anni ha un diploma d'istruzione superiore. Tale cifra è nettamente inferiore a quella del Giappone (36 % degli uomini e 32 % delle donne) e degli Stati Uniti (37 % per l'insieme della popolazione).

1.2.3. L'UE attira meno talenti dei suoi concorrenti

I ministri dell'istruzione si sono fissati l'obiettivo di fare dell'UE «la meta favorita di studenti, studiosi e ricercatori in provenienza da altre regioni del mondo» ⁽²⁹⁾. Se è vero che l'UE, assieme agli Stati Uniti, è la sola regione del mondo beneficiaria netta in termini di mobilità, la maggior parte degli studenti asiatici e sudamericani preferisce recarsi negli Stati Uniti. Fino a poco tempo fa, gli studenti europei negli Stati Uniti erano due volte più numerosi degli studenti americani che vengono a studiare in Europa. I primi cercano in generale di ottenere un diploma completo dell'università che li accoglie, spesso a livelli avanzati o in ambiti scientifici e tecnologici. I secondi vengono in Europa in generale per un breve periodo nel quadro degli studi di diploma delle loro università d'origine, per lo più ad uno stadio poco avanzato del loro curriculum ed essenzialmente per studiare le scienze umane o sociali.

L'UE «produce» un maggior numero di diplomi e di dottori in scienze e tecnologia degli USA o del Giappone (il 25,7 % del totale di diplomati dell'istruzione superiore per l'UE rispetto al 21,9 % e al 17,2 % rispettivamente per il Giappone e gli USA). Contemporaneamente, la quota dei ricercatori nella popolazione attiva è molto più debole nell'UE (5,4 ricercatori su 1 000 nel 1999) che negli USA (8,7) o in Giappone (9,7) e in particolare nelle imprese private. Ciò è determinato dal fatto che i ricercatori decidono di cambiare professione ⁽³⁰⁾ (oltre il 40 % dei neotitolari di un dottorato di ricerca). Inoltre, il mercato del lavoro europeo è molto più ristretto per i ricercatori, che lasciano l'UE per continuare altrove le loro carriere (essenzialmente negli USA, in cui hanno opportunità di carriera e condizioni di lavoro migliori).

⁽²⁶⁾ Towards a European Research Area, Key Figures 2003-2004 [Verso uno Spazio europeo della ricerca, cifre chiave 2003-2004]. Commissione europea, Direzione generale della Ricerca.

⁽²⁷⁾ L'indicatore composito «investimenti» comprende indicatori primari relativi agli investimenti nella R&S, numero di ricercatori in scienza e tecnologia, dottorati di ricerca pro capite, investimenti nell'istruzione, partecipazione all'apprendimento permanente, e-government e investimenti fissi lordi.

⁽²⁸⁾ L'indicatore composito «progressi» comprende i seguenti aspetti: produttività globale del lavoro, livello scientifico e tecnico, commercio elettronico e tasso di successo scolastico.

⁽²⁹⁾ Programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa (GU C 142 del 14.6.2002).

⁽³⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «I ricercatori nello spazio europeo della ricerca — una professione, molteplici carriere». COM(2003) 436 del 18 luglio 2003 (doc. 12420/03).

1.3. Diverse spie restano accese

Sebbene l'UE nel suo insieme abbia compiuto buoni passi avanti in molti settori, un'analisi della situazione fa emergere in altri settori lacune che si devono colmare per raggiungere gli obiettivi comuni ⁽³¹⁾.

1.3.1. Il numero degli abbandoni scolastici rimane troppo elevato

L'UE ha fatto della lotta contro l'abbandono scolastico una delle sue priorità. Tale fenomeno interessava nel 2002 ancora circa il 20 % dei giovani tra i 18 e i 24 anni che si ritrovano prematuramente emarginati rispetto alla società della conoscenza (per i paesi aderenti il dato corrispondente era dell'8,4 %). I ministri dell'istruzione si sono accordati sull'obiettivo di far scendere tale tasso al 10 % entro il 2010. Anche se si sono già registrati buoni progressi e un certo ottimismo appare giustificato, la maggior parte degli Stati membri deve continuare a impegnarsi per raggiungere l'obiettivo in questo settore.

1.3.2. Troppo poche donne nelle carriere scientifiche e tecnologiche

Il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha posto l'accento sulla necessità di incoraggiare i giovani, e in particolare le giovani donne, a interessarsi ai curricula e alle carriere scientifiche e tecnologiche. Una gran parte della capacità di ricerca e d'innovazione dell'UE dipenderà da questo. Il Consiglio si è fissato due obiettivi: aumentare del 15 % entro il 2010 il numero di studenti in questi curricula e ridurre lo squilibrio tra uomini e donne. Se vi sono maggiori probabilità di raggiungere il primo obiettivo, il secondo richiederà sforzi notevoli: attualmente nei paesi dell'UE vi sono da due a quattro volte più uomini che donne nelle carriere scientifiche e tecnologiche.

1.3.3. Completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore

Completare il ciclo di istruzione secondaria superiore è sempre più importante non solo per permettere di entrare con successo nel mercato del lavoro, ma anche per dare agli studenti l'accesso alle possibilità di apprendimento e formazione offerte dall'istruzione superiore. Gli Stati membri hanno pertanto convenuto che, entro il 2010, almeno l'85 % della popolazione ventiduenne dell'Unione europea dovrebbe avere completato un ciclo di istruzione secondaria superiore.

Il tasso attuale di studenti che completano il ciclo di istruzione secondaria superiore nell'UE ha raggiunto il 76 % nel 2002. Considerando anche i paesi aderenti, il cui tasso di completamento degli studi è pari al 90 %, la media dell'UE migliora leggermente, e salendo al 78,8 %. Se la tendenza attuale dovesse confermarsi, gli Stati membri sarebbero sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo nel 2010.

⁽³¹⁾ In base ai dati più recenti disponibili (2000, 2001, 2002). Cfr. l'allegato statistico e, per dati più completi, il documento di lavoro dei servizi della Commissione: doc. 5648/04 [SEC (2004) 73].

1.3.4. Quasi il 20 % dei giovani non acquisisce le competenze chiave

Tutte le persone devono acquisire uno zoccolo minimo di competenze per poter apprendere, lavorare e raggiungere lo sviluppo personale nella società e nell'economia basata sulla conoscenza. Tuttavia, nel campo fondamentale della lettura, l'OCSE ha calcolato ⁽³²⁾ che, nel 2000, il 17,2 % dei giovani di età inferiore a 15 anni negli attuali Stati membri dell'UE possedeva solo il più basso livello di conoscenza. L'UE deve fare ancora molta strada per poter raggiungere l'obiettivo fissato dagli Stati membri di ridurre tale percentuale del 20 % entro il 2010.

È stato constatato un lieve aumento del numero di lingue straniere apprese per allievo nell'istruzione secondaria generale: da 1,2 lingue straniere per allievo all'inizio degli anni '90 si è passati a una media di 1,5 nel 2000. Resta ancora molto da fare per raggiungere l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 di garantire che tutti gli allievi/studenti apprendano almeno due lingue straniere. Questo dato non fornisce tuttavia alcuna indicazione sulla qualità effettiva dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue. Per colmare questa lacuna, la Commissione sta elaborando, in cooperazione con gli Stati membri, un indicatore di competenza linguistica, come richiesto dal Consiglio europeo di Barcellona.

1.3.5. Insufficiente partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente

In una società della conoscenza, le persone devono aggiornare e migliorare le loro competenze e qualifiche in modo continuo e usufruire della più ampia gamma possibile di contesti di apprendimento. L'analisi dei contributi nazionali pervenuti nel quadro del follow-up della risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente ⁽³³⁾ conferma i progressi e i punti deboli già constatati nel contesto dell'analisi dei piani d'azione nazionali per l'occupazione ⁽³⁴⁾ e nella recente relazione della task force per l'occupazione. In diversi paesi certi anelli della catena dell'apprendimento permanente sono insufficientemente sviluppati ⁽³⁵⁾.

Le lacune da colmare risultano spesso da una visione che si limita eccessivamente alle esigenze dell'occupabilità o da un'attenzione troppo esclusiva per il recupero di coloro che sono scivolati tra le maglie dell'educazione iniziale. Questi elementi sono giustificati, ma non costituiscono di per sé una strategia dell'apprendimento permanente realmente integrata, coerente e accessibile a tutti.

⁽³²⁾ Risultati dell'indagine PISA (OCSE, 2000).

⁽³³⁾ Si tratta delle relazioni nazionali sull'attuazione della risoluzione sull'apprendimento permanente. Una sintesi è disponibile all'indirizzo Internet http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html

⁽³⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio: «Progetto di relazione comune sull'occupazione 2003-2004» [COM(2004) 24 del 21 gennaio 2004] (doc. 5620/04).

⁽³⁵⁾ Ciò vale in particolare per il coordinamento tra tutte le parti interessate, lo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili e di passerelle tra i diversi sistemi e quadri d'apprendimento, una cultura dell'apprendimento permanente sin dalla più tenera età, partenariati pubblico-privato, l'apprendimento sul luogo di lavoro.

L'obiettivo di portare al 12,5 % il tasso di partecipazione degli adulti all'istruzione e alla formazione complementari richiede un'attenzione particolare nella maggior parte degli (attuali e futuri) Stati membri. Nel 2002 il tasso di partecipazione è stato stimato all'8,5 % nell'UE, vale a dire solo lo 0,1 % in più rispetto al 2001, e solo al 5 % nei paesi aderenti. Inoltre, tale cifra, che è costantemente aumentata dalla metà degli anni '90, è rimasta stazionaria negli ultimi anni.

1.3.6. *C'è il rischio di una carenza di insegnanti e di formatori qualificati*

In media, nell'UE il 27 % degli insegnanti dell'istruzione primaria e il 34 % di quelli dell'istruzione secondaria ha più di 50 anni. Secondo le stime, entro il 2015 si dovrà reclutare, e quindi formare, più di un milione di insegnanti del livello primario e di quello secondario. Questo massiccio rinnovo degli effettivi nella maggior parte dei paesi rappresenta nel contempo una notevole sfida e un'opportunità.

Ma non c'è folla di candidati a questa professione e alcuni paesi rischiano di trovarsi ad affrontare un'importante carenza di insegnanti e di formatori qualificati, come ha ribadito recentemente l'OCSE ⁽³⁶⁾. Questa situazione solleva la questione della capacità di attirare e conservare i migliori talenti mediante strutture di sostegno alle carriere e della necessità di una formazione continua di alta qualità per preparare gli insegnanti all'evoluzione del loro ruolo.

SEZIONE II: TRE LEVE PER RIUSCIRE

Le constatazioni di cui sopra sottolineano l'urgenza delle riforme e la necessità di proseguire la strategia di Lisbona in modo molto più risoluto. Gli obiettivi fissati per l'istruzione e la formazione e il programma dettagliato dei lavori adottato nel 2002 rimangono pienamente validi per gli anni a venire. Essi devono ovviamente essere flessibili per poter essere adattati alle esigenze in evoluzione. Spetta agli Stati membri individuare i settori che maggiormente richiedono azioni, a seconda delle situazioni nazionali e tenendo conto degli obiettivi comuni. Tuttavia, per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi si dovrebbero azionare contemporaneamente e senza indugio le seguenti tre leve:

- concentrare le riforme e gli investimenti sui punti chiave,
- fare dell'apprendimento permanente una realtà concreta,
- costruire infine l'Europa dell'istruzione e della formazione.

⁽³⁶⁾ «Regards sur l'éducation: les indicateurs de l'OCDE» (edizione 2003).

2.1. **Concentrare le riforme e gli investimenti sui punti chiave**

Nelle conclusioni del Consiglio sullo sviluppo del capitale umano ⁽³⁷⁾, gli Stati membri hanno convenuto di «rafforzare una cooperazione strutturata a sostegno dello sviluppo del capitale umano e assicurare un regolare processo di monitoraggio per i risultati, come parte del programma di lavoro sul follow-up degli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione». La questione delle risorse necessarie all'istruzione e alla formazione e della loro efficacia dovrebbe essere un tema prioritario nelle discussioni tra ministri a livello comunitario nel contesto dell'attuazione del programma dei lavori sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riflettere sugli ambiti di cooperazione più urgenti.

Le azioni condotte nel quadro dell'iniziativa «Economia dell'istruzione» avviata dalla Commissione contribuiranno a sostenere la riflessione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli ambiti e dei gruppi in cui gli investimenti saranno più produttivi. Gli studi e le analisi effettuati da organizzazioni internazionali (quali l'OCSE) dovrebbero essere anch'essi utilizzati appieno per consentire all'UE di trarre ispirazione dalle migliori pratiche a livello internazionale.

2.1.1. *Mobilizzare efficacemente le risorse necessarie*

Nell'attuale situazione economica e di bilancio gli argomenti a favore di un aumento sostanziale dell'investimento in risorse umane richiesto dal Consiglio europeo di Lisbona rimangono più validi che mai, in particolare perché esso condiziona la crescita futura nonché la coesione sociale. Conformemente agli indirizzi di massima per le politiche economiche per il periodo 2003-2005 ⁽³⁸⁾ e agli orientamenti per l'occupazione, si dovrebbero prendere misure attive per promuovere l'investimento nella conoscenza, e in ciò rientra anche il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi d'istruzione e di formazione. Inoltre la spesa in capitale umano dovrebbe essere considerata non come un costo ma come un investimento. Il necessario aumento di risorse dovrebbe provenire sia dal settore pubblico che dal settore privato e i ruoli e le responsabilità tra i vari operatori dovrebbero essere chiaramente definiti tenendo conto dei sistemi e delle situazioni nazionali. Il necessario aumento dovrebbe combinarsi con un uso più efficace delle risorse, tra l'altro concentrando gli investimenti in settori che producano maggiore qualità e pertinenza e migliori esiti sul piano dell'istruzione e indirizzando gli investimenti sulla base delle esigenze individuali.

⁽³⁷⁾ Conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 su «Lo sviluppo del capitale umano per la coesione sociale e la competitività nella società dei saperi» (GU C 295 del 5.12.2003).

⁽³⁸⁾ Raccomandazione del Consiglio del 26 giugno 2003, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (GU L 195 del 1.8.2003).

A livello nazionale:

- Investimenti pubblici più elevati in certi ambiti chiave: aumenti mirati possono avvenire nel quadro delle attuali limitazioni di bilancio; ciò può essere realizzato riducendo le sacche di inefficienza e riorientando adeguatamente verso l'istruzione e la formazione risorse esistenti.
- Un contributo maggiore del settore privato, in particolare nell'insegnamento superiore, la formazione degli adulti e la formazione professionale continua. In questi ambiti in cui i poteri pubblici devono conservare appieno il loro ruolo, in particolare assicurando parità di accesso a un'istruzione e formazione di qualità, il contributo privato dovrebbe essere incoraggiato, considerate le esigenze della società dei saperi e le limitazioni dei bilanci pubblici, mediante incentivi. In particolare un aumento degli investimenti privati dovrebbe rispecchiare la condivisione di responsabilità tra datori di lavoro e lavoratori per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze.

A livello comunitario

I finanziamenti comunitari, compresi i fondi strutturali e la Banca europea per gli investimenti⁽³⁹⁾, hanno anch'essi un crescente ruolo da svolgere a favore dello sviluppo del capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero utilizzarli maggiormente per gli investimenti nel campo dell'istruzione e della formazione, tenendo debitamente conto degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona.

2.1.2. *Rafforzare l'attrattiva della professione di insegnante e di formatore*

Il successo delle riforme avviate dipende direttamente dalla motivazione e dalla qualità del personale dell'istruzione e della formazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, se del caso e conformemente alle leggi e prassi nazionali, mettere in atto provvedimenti per rafforzare l'attrattiva della professione di insegnante e di formatore, prendendo iniziative per attirare i talenti migliori verso tale professione e trattenerli con l'introduzione di buone condizioni di lavoro e un'adeguata struttura ed evoluzione delle carriere. Bisogna inoltre prepararli ai loro ruoli in evoluzione nella società dei saperi e alla trasformazione dei sistemi d'istruzione e di formazione. In particolare gli Stati membri dovrebbero, in base alle rispettive leggi e prassi nazionali, rafforzare ulteriormente la formazione continua del personale docente per consentirgli di far fronte a queste sfide.

2.2. **Fare dell'apprendimento permanente una realtà concreta**2.2.1. *Porre in atto strategie globali, coerenti e concertate*

Come è stato sottolineato nella risoluzione del Consiglio del giugno 2002⁽⁴⁰⁾, l'apprendimento permanente è il principio

guida delle politiche in materia di istruzione e formazione. I nuovi bisogni in materia d'istruzione e di formazione permanente richiedono riforme radicali e l'attuazione di strategie nazionali veramente globali, coerenti e concertate che tengano conto del contesto europeo.

In particolare si dovrebbero concentrare gli sforzi nei settori seguenti:

Dotare tutti i cittadini delle competenze chiave necessarie

Lo sviluppo e la realizzazione personale dei singoli, la loro integrazione sociale e professionale e qualsiasi apprendimento successivo dipendono in ampia misura dall'acquisizione di un pacchetto di competenze chiave alla fine della scuola dell'obbligo. Tale pacchetto, di cui sono responsabili gli Stati membri, potrebbe comprendere la comunicazione nella madrelingua e in lingue straniere, la capacità matematica e le competenze scientifiche e tecnologiche di base, competenze in materia di TIC, capacità di apprendere ad apprendere, competenze personali e civiche, imprenditorialità e cultura generale. In questo contesto gli Stati membri dovrebbero in particolare:

- sviluppare politiche linguistiche coerenti, compresa la relativa formazione degli insegnanti. I giovani e le loro famiglie, come pure gli organismi pubblici e privati, dovrebbero anche essere sensibilizzati ai vantaggi dell'apprendimento di più lingue e della salvaguardia della diversità linguistica; in questo contesto il Consiglio ha recentemente invitato gli Stati membri a «adottare le misure che ritengono appropriate per offrire agli studenti, nella misura del possibile, l'opportunità di apprendere due lingue o, se del caso, più lingue oltre alla lingua madre»⁽⁴¹⁾;
- incoraggiare ulteriormente lo sviluppo di una cultura scientifica e tecnica: questo dev'essere portato avanti mediante riforme dei metodi e delle prassi di insegnamento. In particolare si dovrebbero intraprendere iniziative per motivare i giovani, specialmente le ragazze, a intraprendere studi e carriere in campo scientifico e tecnico;
- promuovere ulteriormente le competenze imprenditoriali, con il risultato di sviluppare la creatività e il senso di iniziativa, sulla base di un approccio interdisciplinare; le scuole dovrebbero inoltre essere messe in grado di svolgere attività che promuovano attitudini e competenze imprenditoriali.

In questo contesto si dovrebbero ulteriormente sviluppare i servizi connessi alle TIC, sfruttandone maggiormente il potenziale nei metodi di studio e nell'organizzazione e coinvolgendo maggiormente gli allievi.

⁽³⁹⁾ Iniziativa «Innovazione 2010» della BEL.

⁽⁴⁰⁾ Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (GU C 163 del 9.7.2002).

⁽⁴¹⁾ Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001 (GU C 50 del 23.2.2002).

Creare ambienti di apprendimento aperti, attraenti e accessibili a tutti

- Gli insegnanti e i formatori dovrebbero essere incoraggiati a adattare i loro metodi di apprendimento e di insegnamento per tener conto dell'evoluzione dei ruoli. In questo contesto l'integrazione delle TIC può svolgere un utile ruolo al fine di sviluppare pedagogie innovative ed efficaci adattate alle esigenze individuali dei discenti.
- Si dovrebbero sviluppare quadri di qualifiche e di competenze flessibili e aperte. Tali approcci dovrebbero incoraggiare l'apprendimento permanente e favorire regimi in cui si possa ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali.
- Si dovrebbero rafforzare il ruolo, la qualità e il coordinamento dei servizi di informazione e di orientamento, in modo che sostengano l'apprendimento a tutte le età e in vari ambiti e consentano ai cittadini di gestire il proprio apprendimento e lavoro facilitando in particolare l'accesso e l'avanzamento attraverso varie occasioni di apprendimento e vari percorsi professionali. Si dovrebbe tenere il debito conto delle esigenze e necessità individuali delle varie categorie interessate.
- Si dovrebbe rafforzare il partenariato a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale e settoriale) per ottenere, nel contesto di una responsabilità condivisa, il pieno coinvolgimento di tutti i partner (istituzioni, parti sociali, discenti, insegnanti, società civile, ecc.) nello sviluppo di sistemi di istruzione e di formazione flessibili, efficienti e aperti all'ambiente circostante.

Conformemente agli orientamenti per l'occupazione e come convenuto nella risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente, gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per lo sviluppo e l'attuazione di strategie coerenti e globali in materia di apprendimento permanente. Sarebbe auspicabile che tali strategie fossero in atto entro il 2006. Dovrebbero contemplare tutti i livelli e le dimensioni (sia formali che non formali) dei sistemi e coinvolgere tutte le categorie interessate, comprese le parti sociali. In questo contesto, il Consiglio e la Commissione attendono con interesse la relazione annuale delle parti sociali europee sull'attuazione del «Quadro di azioni per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l'arco della vita»⁽⁴²⁾.

2.2.2. *Mirare gli sforzi sui gruppi svantaggiati*

I giovani adulti, le persone altamente qualificate, i lavoratori attivi hanno maggiori possibilità di formarsi nel corso di tutta la loro vita. Essi sono consapevoli dei benefici di un aggiornamento delle loro competenze e sono quindi più motivati.

⁽⁴²⁾ Quadro di azioni per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l'arco della vita firmato dalla CES, dall'UNICE/UE-APME e dal CEEP il 28 febbraio 2002.

Al contrario i gruppi svantaggiati, cioè le persone che hanno un basso livello di alfabetizzazione o di qualifica, i lavoratori anziani, le popolazioni che risiedono in quartieri svantaggiati o in regioni isolate e le persone che hanno difficoltà di apprendimento o disabilità, sono spesso relativamente poco informate delle possibilità offerte dall'istruzione e dalla formazione. Esse trovano le istituzioni e i programmi scarsamente pertinenti rispetto ai loro bisogni. Dati gli obiettivi di competitività e coesione sociale affermati a Lisbona, è importante mantenere il contributo dell'istruzione e della formazione alle politiche di integrazione sociale.

Come menzionato nella risoluzione del Consiglio sulla dispersione scolastica e il disagio dei giovani⁽⁴³⁾, compito primario della scuola è operare, attraverso l'istruzione, per fornire una formazione riuscita a ciascun giovane sostenendone le aspirazioni e sfruttandone al meglio le capacità. È essenziale inoltre sensibilizzare questi gruppi svantaggiati sui benefici dell'istruzione e della formazione e rendere i sistemi più attraenti, più accessibili e meglio adattati alle loro esigenze. In questo contesto si dovrebbe dare risalto alla prevenzione, all'individuazione precoce e al seguito personalizzato dei soggetti a rischio. Il follow-up comunitario dell'attuazione di strategie nazionali in materia d'istruzione e di formazione permanente attribuirà un'importanza particolare a questa dimensione.

2.2.3. *Prendere le mosse dai riferimenti e dai principi europei comuni*

Lo sviluppo di riferimenti e principi comuni su scala europea può sostenere utilmente le politiche nazionali. Benché tali riferimenti e principi comuni non creino obblighi per gli Stati membri, contribuiscono a sviluppare la fiducia reciproca tra gli attori chiave e a incoraggiare le riforme. Simili riferimenti e principi comuni sono in corso di sviluppo per quanto concerne diversi aspetti importanti dell'istruzione e della formazione permanente nell'ambito dell'attuazione del programma dei lavori sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione e della dichiarazione di Copenaghen.

Essi riguardano:

- le competenze chiave che ciascuno dovrebbe poter acquisire e che determinano il successo di qualsiasi apprendimento ulteriore,
- le competenze e qualifiche necessarie agli insegnanti e ai formatori per svolgere i loro ruoli in evoluzione,
- una mobilità di qualità,

⁽⁴³⁾ Risoluzione del Consiglio del 25 novembre 2003 su «Rendere la scuola un ambiente di apprendimento aperto per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio dei giovani e favorirne l'inclusione sociale» (GU C 295 del 5.12.2003).

- la convalida e il riconoscimento delle competenze non formali e informali,
- la fornitura di servizi di orientamento,
- la garanzia di qualità per l'istruzione e formazione professionale,
- un sistema europeo di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

Questi riferimenti e principi comuni europei dovrebbero essere sviluppati a titolo prioritario e attuati a livello nazionale, tenendo conto delle situazioni e nel rispetto delle competenze degli Stati membri.

2.3. Costruire l'Europa dell'istruzione e della formazione

2.3.1. Necessità di un quadro europeo delle qualifiche

Il mercato europeo del lavoro non potrà funzionare in modo efficace e fluido fino a quando non si disporrà di un quadro europeo che serva da riferimento comune per il riconoscimento delle qualifiche. La questione ha anche importanti ripercussioni per i singoli cittadini e per la società; le pari opportunità sul mercato europeo del lavoro e lo sviluppo della cittadinanza europea dipendono anche dalle possibilità più o meno reali che avranno i cittadini dell'UE di vedere i loro diplomi e certificati riconosciuti ovunque in Europa. Data la diversità delle strutture e delle organizzazioni in Europa, gli esiti di apprendimento e le competenze acquisite tramite i programmi o periodi di formazione costituiscono livelli di riferimento importanti per la descrizione delle qualifiche.

Un simile quadro europeo dovrebbe ovviamente fondarsi su quadri nazionali che dovranno essere essi stessi coerenti e coprire l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale. La fiducia reciproca necessaria può provenire soltanto da meccanismi di garanzia della qualità abbastanza compatibili e credibili da poter essere convalidati reciprocamente.

A tal fine, il quadro comune di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione professionale (nell'ambito del follow-up della dichiarazione di Copenaghen) e l'elaborazione di una serie concordata di standard, procedure e orientamenti per la garanzia di qualità⁽⁴⁴⁾ (in connessione con il processo di Bologna e nel contesto del programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione)⁽⁴⁵⁾ dovrebbero essere priorità di primissimo piano per l'Europa.

⁽⁴⁴⁾ «Realizzare lo spazio europeo dell'insegnamento superiore». Comunicato della conferenza dei Ministri europei incaricati dell'insegnamento superiore tenuta a Berlino il 19 settembre 2003.

⁽⁴⁵⁾ Obiettivo 3.5: Rafforzare la cooperazione europea.

2.3.2. Aumentare la mobilità mediante la rimozione degli ostacoli e la promozione attiva

Varie azioni menzionate nei paragrafi precedenti contribuiranno a facilitare la mobilità, in particolare lo sviluppo di un quadro europeo delle qualifiche. Anche nel contesto del processo di Bologna, i ministri si sono recentemente impegnati a promuovere la mobilità, in particolare attraverso iniziative che consentano la trasferibilità di prestiti e finanziamenti nazionali. Permangono tuttavia ostacoli amministrativi e giuridici alla mobilità, specialmente in relazione al riconoscimento delle competenze e delle qualifiche.

Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure appropriate per eliminare tali ostacoli. Dovrebbero inoltre fornire il necessario sostegno finanziario, nel contesto dei programmi comunitari e al di là di essi, stabilire un adeguato quadro organizzativo per migliorare la qualità della mobilità e sviluppare la mobilità virtuale, in particolare nelle scuole primarie e secondarie. La mobilità a fini di apprendimento o di insegnamento dovrebbe essere intensificata a tutti i livelli, specie come parte dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione. Si dovrebbe rivolgere particolare attenzione alla mobilità degli insegnanti e dei formatori nell'ambito dello sviluppo delle carriere e dei soggetti impegnati nell'istruzione e formazione professionale.

2.3.3. Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione

A cinquant'anni dal suo avvio il progetto europeo non suscita ancora tutto l'interesse necessario e la piena adesione dei cittadini dell'UE. Anche se si sono fatti dei progressi, in particolare grazie all'impatto delle azioni e dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù, i sondaggi confermano regolarmente la necessità urgente di rafforzare l'aspetto della cittadinanza dell'Unione europea⁽⁴⁶⁾.

La questione è stata al centro dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa, una delle cui forti ambizioni è ravvicinare i cittadini all'idea dell'integrazione europea. Il ruolo della scuola è fondamentale per permettere a ciascuno di essere informato e di comprendere il senso della costruzione europea.

Tutti i sistemi educativi dovrebbero assicurare che i loro allievi dispongano alla fine dell'istruzione secondaria, delle conoscenze e delle competenze necessarie a prepararli al loro ruolo di futuri cittadini europei. Ciò richiede in particolare il rafforzamento dell'insegnamento delle lingue a tutti i livelli e della dimensione europea nella formazione degli insegnanti e nei curricula dell'istruzione primaria e secondaria.

⁽⁴⁶⁾ «L'opinione pubblica nell'Unione europea». Eurobarometro 59 (giugno 2003). Commissione europea, DG Stampa e comunicazione.

SEZIONE III — INNALZARE IL PROFILO DEL PROGRAMMA «ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2010»

3.1. Accrescere la visibilità del programma di lavoro europeo

«Istruzione e formazione 2010» potrà produrre tutti i suoi frutti a livello nazionale e comunitario soltanto se si vedrà attribuire il ruolo che gli compete nella strategia d'insieme di Lisbona. Dall'esperienza del primo biennio di attuazione emerge la necessità di innalzare il profilo e lo status del programma di lavoro europeo a tutti i livelli. Affinché l'istruzione e la formazione divengano effettivamente uno dei vettori essenziali della strategia di Lisbona, nella formulazione delle politiche nazionali si dovrebbe tenere debitamente conto del programma «Istruzione e formazione 2010».

In futuro i paesi dovrebbero meglio mobilitare le energie e colmare l'attuale deficit per quanto concerne il coinvolgimento di tutti gli attori interessati e della società civile in generale per aumentare a livello nazionale la visibilità e l'impatto del programma di lavoro europeo. Occorrono azioni continue d'informazione e di valorizzazione a livello nazionale e comunitario.

3.2. Migliorare l'efficacia dell'attuazione

È essenziale utilizzare al meglio le potenzialità del metodo aperto di coordinamento, adeguato al campo dell'istruzione e della formazione, per massimizzare l'efficacia dell'azione. Il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» è complesso e mobilita risorse umane e finanziarie notevoli che hanno consentito di porre le basi della cooperazione. Per il periodo a venire saranno prese le misure necessarie per meglio definire i mandati dei gruppi, razionalizzare i metodi e rafforzare le sinergie. Potrebbero anche essere sviluppate e applicate forme appropriate di valutazione reciproca per consentire a piccoli gruppi di paesi di collaborare su temi di interesse comune.

L'impatto e la visibilità dell'azione nel suo insieme dipenderanno anche dalla coerenza tra le diverse iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione. Entro il 2006, l'integrazione delle azioni a livello europeo riguardanti l'istruzione e la formazione professionale (priorità e follow-up della dichiarazione di Copenaghen), l'apprendimento permanente (follow-up della risoluzione del Consiglio) e la mobilità (attuazione della raccomandazione e del piano d'azione sulla mobilità) dovrebbero essere effettivi.

Per i 31 paesi che partecipano a «Istruzione e formazione 2010» si dovrebbe inoltre assicurare un coordinamento più stretto con il processo di Bologna. In termini generali, azioni parallele non integrate avranno sempre meno giustificazione in futuro, siano esse condotte nell'istruzione superiore o nella formazione professionale, a meno che non dimostrino chiaramente di essere più ambiziose e più efficaci.

I lavori condotti sinora hanno consentito di identificare ambiti chiave che risentono di una mancanza di dati pertinenti e comparabili per controllare i progressi rispetto agli obiettivi fissati. Si tratterà di migliorare la qualità e la comparabilità degli indicatori esistenti, in particolare nel campo dell'apprendimento permanente, e di sottoporle a un esame periodico. Si dovrebbero stabilire priorità per lo sviluppo di un numero limitato di nuovi indicatori, sempre tenendo conto dei lavori condotti da altre istanze attive in questo ambito. Il gruppo permanente sugli indicatori e tutti i gruppi di lavoro attivi sono invitati a proporre entro la fine del 2004 un elenco limitato di nuovi indicatori e le relative modalità di sviluppo. Su tale base, la Commissione sottoporrà all'esame del Consiglio un elenco di nuovi indicatori. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai seguenti settori: competenze chiave, in particolare apprendere ad apprendere; efficienza negli investimenti; ICT; mobilità; formazione degli adulti e istruzione e formazione professionali.

3.3. Rafforzare la cooperazione e il follow-up dei progressi

Al fine di mantenere la dinamica che si è creata, il Consiglio e la Commissione ritengono che sia indispensabile stabilire un follow-up sistematico dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi comuni dei sistemi di istruzione e di formazione. Si tratta di un importante passo avanti nel senso di accrescere l'impatto e l'efficacia del metodo aperto di coordinamento nel campo dell'istruzione e della formazione. Al tempo stesso, un siffatto meccanismo di follow-up dovrebbe evitare creazione di una burocrazia eccessiva.


Il Consiglio e la Commissione sottoporranno ogni due anni una relazione comune al Consiglio europeo di primavera sull'attuazione del programma di lavoro («Istruzione e formazione 2010») sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione (cioè nel 2006, 2008 e 2010). In questo contesto, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione le necessarie informazioni sulle azioni intraprese e i progressi compiuti a livello nazionale verso gli obiettivi comuni. Laddove possibile, queste dovrebbero essere articolate con il sistema di relazioni previsto dalle politiche europee per l'occupazione e l'integrazione sociale.

Le suddette informazioni degli Stati membri dovrebbero riflettere le priorità che orientano le riforme e le azioni a livello nazionale in funzione della situazione specifica di ciascun paese. Esse sostituirebbero le relazioni specifiche attualmente richieste nel quadro dell'attuazione del piano d'azione per la mobilità e del follow-up della risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente. Nel contesto dell'approccio integrato, tali informazioni dovrebbero comprendere l'attuazione della dichiarazione di Copenaghen e potrebbero contemplare aspetti connessi al processo di Bologna.


ALLEGATO STATISTICO

DISPERSIONE SCOLASTICA

Percentuale della popolazione dai 18 ai 24 anni che ha terminato soltanto il primo ciclo dell'istruzione secondaria inferiore e non prosegue gli studi o una formazione, (2002)



Fonte dei dati: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro



	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
Totale	12,4	15,4	12,5	16,1	29,0	13,4	14,7	24,3	17,0	15,0	9,5	45,5	9,9	10,0	17,7
Donne	9,9	17,0	12,5	12,3	22,3	11,9	10,8	20,7	19,6	14,3	10,3	38,1	7,3	8,9	16,6
Uomini	14,9	13,8	12,5	20,1	35,4	14,9	18,4	27,9	14,4	15,7	8,8	52,9	12,6	11,0	18,8

	UE	PA	UE + PA		CY	CZ	EE	HU	LT	LV	PL	SI	SK
Totale	18,5	8,4	16,5		14,0	5,4	12,6	12,3	14,3	19,5	7,6	4,8	5,6
Donne	16,1	6,9	14,2		10,2	5,5	9,6	12,1	13,4	12,2	5,6	3,3	4,6
Uomini	20,9	10,0	18,7		18,8	5,2	15,6	12,5	15,1	26,7	9,5	6,2	6,7


Fonte dei dati: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro

Nota: dati per UK solo a titolo provvisorio. Malta: dati non disponibili.

Il tasso medio attuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola all'interno dell'Unione è del 18,5 %. Nei paesi aderenti, solo circa l'8,4 % di giovani dai 18 ai 24 anni abbandona la scuola dopo aver terminato soltanto il primo ciclo dell'istruzione secondaria. Questi paesi hanno quindi risultati migliori rispetto agli Stati membri dell'Unione per quanto concerne la percentuale di giovani che lasciano prematuramente la scuola. In un certo numero di paesi, la percentuale di questi allievi è diminuita in modo costante dall'inizio degli anni '90. È il caso in particolare della Grecia, della Francia e del Lussemburgo. In Danimarca e in Portogallo la tendenza calante riscontrata agli inizi degli anni '90 ha registrato però un'inversione a partire dalla seconda metà di questo decennio, di modo che il tasso di giovani che abbandonano prematuramente la scuola è vicino al livello dell'inizio degli anni '90.


DIPLOMATI IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

Numero totale di diplomati dell'istruzione superiore (CITE 5A, 5B e 6) nelle discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, (2001)



Fonte dei dati: Eurostat, UOE

Studenti iscritti nei curricula matematici, scientifici e tecnologici in proporzione del numero totale di studenti dell'istruzione terziaria (ISCED 5A, 5B e 6) 2001



	UE	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
Totale	(:)	21,2	20,8	29,1	(:)	29,5	(:)	35,5	24,0	16,8	16,5	(:)	27,5	36,8	30,0	27,9
Donne	(:)	9,7	10,9	15,1	(:)	17,3	(:)	22,1	14,5	(:)	5,2	(:)	16,2	17,2	17,9	16,0
Uomini	(:)	34,1	33,6	42,4	(:)	43,1	(:)	51,6	36,2	(:)	28,0	(:)	42,6	59,6	47,5	42,3

	IS	LI	NO	BG	CY	CZ	EE	HU	LT	LV	MT	PL	RO	SI	SK	JP	US
Totale	18,7	(:)	19,8	26,2	17,7	31,3	21,3	20,4	26,6	16,3	11,0	19,9	26,9	22,5	28,3	21,9	(:)
Donne	10,7	(:)	10,1	18,8	8,7	15,8	11,5	8,5	14,5	8,0	5,4	10,3	16,9	10,5	15,7	6,4	(:)
Uomini	32,2	(:)	33,8	35,9	30,1	46,6	36,1	34,7	44,5	29,7	17,8	32,6	38,1	37,9	41,7	34,3	(:)

Fonte dei dati: Eurostat, UOE

Note supplementari: DK, FR, IT, L, FI, UK e CY: i dati si riferiscono al 2000. Grecia: dati non disponibili. Dati per UK solo a titolo provvisorio.

I dati disponibili ⁽¹⁾ indicano che l'UE-15 dovrebbe accrescere il numero di diplomati in matematica, scienze e tecnologia di circa 90 000 unità all'anno entro il 2010. Successivamente all'imminente allargamento dell'Unione, nel 2004, il livello di riferimento europeo sarà naturalmente più elevato e l'UE-25 dovrà aumentare il numero totale di diplomati in queste discipline di più di 100 000 unità all'anno.


⁽¹⁾ I dati sui diplomati, compresi quelli ripartiti per genere, risentono attualmente di una mancanza di comparabilità legata al modo di calcolo del numero di diplomati in certi paesi.

Se si considera il tasso di iscrizione agli studi matematici, scientifici e tecnologici a livello di istruzione terziaria, risulta chiaro, come sottolineano le conclusioni del Consiglio relative ai parametri di riferimento europei, che lo squilibrio uomini-donne è una questione di grande importanza. Infatti, l'Irlanda è il solo paese che ha più del 20 % di donne iscritte in queste discipline. Di converso, nei Paesi Bassi e in Belgio, esse sono meno del 10 %. Ciò vale anche per un certo numero di paesi in via di adesione (Cipro, Ungheria, Lettonia e Malta). Se si migliorerà l'equilibrio uomini-donne in questi ambiti a livello di istruzione superiore si contribuirà anche ad aumentare il numero di diplomati in tali curricula.


Se si esamina la proporzione degli uomini iscritti si constata che in Finlandia e in Irlanda tali discipline sono le più popolari tra gli uomini (più del 50 % degli uomini sono iscritti a tali discipline). Le differenze che si riscontrano tra paesi europei per quanto concerne i tassi di iscrizione si rispecchiano nella percentuale di diplomati in matematica, scienze e tecnologie in proporzione del numero totale di diplomati.

COMPLETAMENTO DEL CICLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Percentuale di giovani di 22 anni che hanno completato almeno l'istruzione secondaria superiore (ISCED 3), 2002 ⁽¹⁾



Fonte dei dati: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro



BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
82,6	(-)	77,4	82,1	66,6	82,9	85,6	72,9	74,2	73,9	86,5	44,9	87,3	89,3	78,7

UE	PA	UE + PA	CY	CZ	EE	HU	LT	LV	PL	SI	SK
76,0	90,1	78,8	86,9	93,4	89,2	87,2	83,5	71,2	91,0	88,1	94,6

Fonte: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, 2002.

Note: 1) Non sono disponibili dati comparabili per la Danimarca sul tasso di completamento dei giovani di 22 anni. Tuttavia l'indicatore strutturale sull'istruzione raggiunta mostra che in Danimarca una percentuale del 79,6 % dei giovani dai 20 ai 24 anni, aveva almeno completato gli studi secondari superiori (2002).


2) dati per UK solo a titolo provvisorio. Malta: dati non disponibili.

⁽¹⁾ L'indicatore qui presentato è stato scelto conformemente al livello di riferimento adottato dal Consiglio relativo ai giovani di 22 anni. Questo indicatore è tuttavia considerato di validità limitata da EUROSTAT, in quanto basato su un campione relativamente modesto nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro. Nel monitorare questo livello di riferimento, l'indicatore sarà utilizzato insieme all'indicatore strutturale sull'istruzione raggiunta basato sulla percentuale della popolazione di età tra i 20 e i 24 anni che ha completato almeno gli studi secondari superiori.

Il livello medio attuale è del 76 % nell'Unione. Mentre diversi paesi sono riusciti soltanto ad aumentare leggermente tali cifre nel corso degli ultimi anni, altri hanno realizzato importanti progressi come ad esempio il Portogallo. In media, nell'Unione e nei paesi aderenti quasi il 79 % dei giovani di 22 anni ha completato almeno il secondo ciclo dell'istruzione secondaria. Diversi paesi dell'Unione (Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia) registrano tassi di completamento del secondo ciclo d'istruzione secondaria superiore pari all'80 %. Il Portogallo, per parte sua, ha la percentuale più debole (45 %), un livello che va tuttavia considerato nel contesto della sua rapida crescita nel corso degli ultimi anni. Il livello medio di completamento degli studi secondari superiori nei paesi aderenti è del 90,1 %. In tutti i paesi aderenti riscontriamo un tasso di completamento degli studi secondari superiori prossimo o superiore alla media dell'Unione. Sono particolarmente degni di nota i casi della Slovacchia (94,6 %), della Repubblica ceca (93,4 %) e della Polonia (91,0 %).

COMPETENZE CHIAVE


Percentuale di allievi che dispongono di competenze pari o inferiori al livello 1 (sulla scala PISA di competenze nella lettura), 2000



Fonte dei dati: OCSE, base di dati PISA 2000 (1)

Nota esplicativa:

Entro il 2010 la percentuale di giovani di 15 anni dai cattivi risultati nella lettura dovrebbe essere scesa almeno del 20 % nell'Unione europea rispetto al 2000. Nel 2000 la percentuale di giovani di 15 anni che avevano competenze inferiori o uguali al livello 1 era del 17,2 % nell'Unione europea (15). Di conseguenza, il livello di riferimento è stato fissato a 13,7.



UE	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
17,2	19,0	17,9	22,6	24,4	16,3	15,2	11,0	18,9	35,1	9,5	14,6	26,3	7,0	12,6	12,8

IS	LI	NO	BG	CY	CZ	EE	HU	LT	LV	MT	PL	RO	SI	SK	JP	US
14,5	22,1	17,5	40,3	(:)	17,5	(:)	22,7	(:)	30,1	(:)	23,2	41,3	(:)	(:)	10,1	17,9


Fonte dei dati: OCSE, base di dati PISA 2000

(1) I risultati dei Paesi Bassi sono stati pubblicati solo parzialmente nella relazione OCSE/PISA, perché questo paese non ha raggiunto la necessaria quota di risposta dell'80 %.


La tabella indica che in media il 17,2 % dei quindicenni presentano cattivi risultati negli Stati membri. Sulla base del livello di riferimento europeo adottato dal Consiglio, tale proporzione dovrebbe calare del 20 % per raggiungere il 13,7 % nel 2010. In Finlandia, nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Austria, in Svezia e nel Regno Unito meno del 15 % dei quindicenni presentano risultati negativi ai sensi della definizione dell'indagine PISA sulle competenze nella lettura. Invece in altri paesi dell'Unione la percentuale di allievi in questa categoria è più elevata. In Germania, Grecia, Lussemburgo e Portogallo più del 20 % presentano cattivi risultati. La percentuale supera il 40 % in Bulgaria e in Romania.

PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PERMANENTI

Percentuale della popolazione dai 25 ai 64 anni di età che ha partecipato a un'azione d'istruzione o formazione nel corso delle quattro settimane precedenti l'indagine (2002)



Fonte dei dati: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro



	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
Totale	6,5	18,4	5,9	1,2	5,0	2,7	7,7	4,6	7,8	16,4	7,5	2,9	18,9	18,4	22,9
Donne	6,3	20,7	5,6	1,1	5,4	3,0	8,8	4,7	6,6	15,9	7,4	3,3	21,4	21,2	26,8
Uomini	6,8	16,1	6,2	1,2	4,5	2,4	6,5	4,5	9,1	16,9	7,6	2,4	16,5	15,6	19,3

	UE	PA	UE + PA		CY	CZ	EE	HU	LT	LV	PL	SI	SK
Totale	8,5	5,0	7,9		3,7	6,0	5,2	3,3	3,3	8,2	4,3	8,8	9,0
Donne	9,2	5,4	8,5		3,8	5,8	6,7	3,7	4,2	10,9	4,7	9,2	9,4
Uomini	7,9	4,5	7,3		3,6	6,2	3,6	2,9	2,3	5,2	3,9	8,4	8,7


Fonte dei dati: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro

Nota: FR: le informazioni sull'istruzione e la formazione sono raccolte se tali attività sono in corso alla data dell'indagine anziché, come negli altri paesi, nelle 4 settimane che la precedono. Note supplementari: Malta: dati non disponibili.

La percentuale media nell'UE-15 è di 8,5 % il che significa che, per ogni periodo di un mese, 8-9 persone su 100 hanno partecipato ad attività d'istruzione o di formazione⁽¹⁾. La tendenza media nell'UE-15 è rimasta stabile nel corso dell'ultimo quadriennio. Essa registrerà tuttavia un calo a seguito dell'allargamento poiché la media stimata per i paesi aderenti, nel 2002, era del 5,0 %. Le cifre variano notevolmente da paese a paese. I quattro paesi dai risultati migliori sono il Regno Unito, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca, seguiti da vicino dai Paesi Bassi. La percentuale media dei paesi dai migliori risultati è superiore al 20 % mentre livelli nettamente più bassi si riscontrano in un certo numero di Stati membri e di paesi aderenti.

INVESTIMENTO NELLE RISORSE UMANE

1. Spesa pubblica per l'istruzione in percentuale del PIL, 2000



UE-15	UE + PA	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
4,94	4,94	5,21	8,38	4,53	3,79	4,43	5,83	4,36	4,58	(:)	4,87	5,75	5,74	5,99	7,39	4,41

IS	LI	NO	ACC	BG	CY	CZ	EE	HU	LT	LV	MT	PL	RO	SI	SK
6,04	(:)	6,84	4,86	4,41	5,60	4,38	6,66	4,54	5,78	5,86	4,91	5,06	2,89	(:)	4,15

Fonte dei dati: Eurostat, UOE

I dati indicano chiaramente che le spese pubbliche per l'istruzione e la formazione in percentuale del PIL variano notevolmente da un paese all'altro. In Danimarca e in Svezia tali spese ammontano a più del 7 % del PIL. In un certo numero di paesi (Belgio, Francia, Austria, Portogallo e Finlandia) esse rappresentano il 5-6 % del PIL. In Germania, Grecia, Spagna, Italia, Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito tale percentuale è tuttavia inferiore al 5 %. Anche nei paesi aderenti l'istruzione rappresenta un'importante voce di spesa. In Estonia la spesa pubblica per l'istruzione rappresenta più del 6 % del PIL. Per Cipro, Lettonia, Lituania e Polonia essa si colloca tra il 5 e il 6 %.


Tra il 1995 e il 2000 le spese pubbliche in percentuale del PIL sono state contraddistinte da un lieve calo. I soli aumenti sostanziali sono avvenuti in Grecia, mentre l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito hanno registrato un notevole calo⁽²⁾. Il contesto demografico va anch'esso preso in considerazione visto che la maggior parte delle spese pubbliche per l'istruzione riguardano i giovani e che la quota della popolazione di meno di 25 anni è scesa nell'UE di più di 1,5 punti percentuali tra il 1995 e il 2000. I dati indicano anche che la proporzione di giovani che studiano e le qualifiche che essi conseguono sono in aumento.

⁽¹⁾ La Commissione sta mettendo a punto una indagine sull'istruzione degli adulti. La proposta definitiva al riguardo sarà presentata per la fine del 2004 sulla base delle raccomandazioni della task force che sta elaborando la relativa metodologia. Si prevede che l'indagine consentirà di misurare in modo più completo la partecipazione all'apprendimento permanente.

⁽²⁾ Questa osservazione deve essere sfumata nel caso dell'Irlanda e della Finlandia a causa di una crescita rapida del PIL. In Irlanda, ad esempio, le spese totali per l'istruzione sono raddoppiate tra il 1993 e il 2000 mentre il PIL è aumentato del 140 % (entrambe le cifre in termini nominali). Di conseguenza, la percentuale è calata nonostante la crescita rapida delle spese in termini assoluti.

2. Spesa totale in istituti di istruzione per allievo/studente a seconda del livello di istruzione rispetto al PIL pro capite (2000)

L'indicatore mostra che i paesi aderenti, in termini di spesa totale per allievo/studente rispetto al PIL pro capite, sono quasi allo stesso livello degli attuali Stati membri. In Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia la spesa totale per allievo/studente rispetto al PIL pro capite supera nell'istruzione terziaria il 40 %. Lo stesso si può dire per Cipro, Ungheria, Lettonia, Malta e Slovacchia. Francia e Portogallo (con il 30 %) hanno la spesa totale per allievo/studente più elevata rispetto al PIL pro capite nell'istruzione secondaria. Lo stesso vale per Cipro. La spesa totale per allievo/studente rispetto al PIL pro capite nell'istruzione primaria supera il 20 % in Danimarca, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Svezia, Lettonia e Polonia.



	UE	BE	DK	DE	EL	ES	FR	IE	IT	LU	NL	AT	PT	FI	SE	UK
■ ISCED 1	36,1	40,8	45,3	41,7	34,7	33,0	33,3	38,1	32,2	(.)	42,8	38,3	29,3	32,6	57,8	38,0
■ ISCED 2-4	26,3	26,1	29,5	26,8	23,2	25,7	30,3	16,4	29,2	(.)	20,3	27,1	31,7	24,0	24,2	21,0
■ ISCED 5-6	18,0	16,3	24,2	16,1	20,9	19,5	17,8	12,1	24,2	(.)	14,8	23,1	21,9	17,1	24,2	15,2

	IS	LI	NO	UE + PA	PA	BG	CY	CZ	EE	HU	LT	LV	MT	PL	RO	SI	SK
■ ISCED 1	27,9	(.)	34,2	36,6	35,4	(.)	49,9	39,4	(.)	44,1	30,6	43,6	45,0	30,8	29,7	(.)	42,7
■ ISCED 2-4	24,3	(.)	24,3	26,1	20,1	(.)	35,5	23,1	(.)	18,5	20,9	26,2	26,4	18,1	16,2	(.)	16,6
■ ISCED 5-6	21,6	(.)	19,5	17,4	18,3	(.)	19,0	13,2	(.)	17,4	18,7	22,0	16,4	20,6	9,9	(.)	11,3

Fonte dei dati: Eurostat, UOE

AVVISO CONCERNENTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ADESIONE

(2004/C 104/02)

AVVISO concernente l'entrata in vigore del trattato di adesione tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca

relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Essendo stati depositati tutti gli strumenti di ratifica e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del trattato stesso, il trattato di adesione, firmato ad Atene in data 16 aprile 2003 ⁽¹⁾, entrerà in vigore il 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 aprile 2004

(2004/C 104/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1826	LVL	lats lettoni	0,6487
JPY	yen giapponesi	130,86	MTL	lire maltesi	0,4253
DKK	corone danesi	7,4404	PLN	zloty polacchi	4,7867
GBP	sterline inglesi	0,6713	ROL	leu rumeni	40 411
SEK	corone svedesi	9,1188	SIT	tolar sloveni	238,55
CHF	franchi svizzeri	1,5446	SKK	corone slovacche	40,325
ISK	corone islandesi	87,99	TRL	lire turche	1 714 688
NOK	corone norvegesi	8,171	AUD	dollari australiani	1,6525
BGN	lev bulgari	1,9483	CAD	dollari canadesi	1,6239
CYP	sterline cipriote	0,5865	HKD	dollari di Hong Kong	9,2241
CZK	corone ceche	32,705	NZD	dollari neozelandesi	1,9189
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0177
HUF	fiorini ungheresi	253,77	KRW	won sudcoreani	1 384,65
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	8,195

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE del Consiglio

(2004/C 104/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
Cenelec	EN 41003:1998 Requisiti particolari di sicurezza per apparecchiature da collegare a reti di telecomunicazioni		EN 41003:1996 Nota 2.1	Data scaduta (1.1.2002)	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 50081-1:1992 Compatibilità elettromagnetica — Norma generica sull'emissione — Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera		Nessuno	—	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 50081-2:1993 Compatibilità elettromagnetica — Norma generica sull'emissione — Parte 2: Ambiente industriale		Nessuno	—	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 50082-1:1997 Compatibilità elettromagnetica — Norma generica sull'immunità — Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera		EN 50082-1:1992 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2001)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 50083-1:1993 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e multimediali interattivi — Parte 1: Prescrizioni di sicurezza Modifica A2:1997 alla EN 50083-1:1993		Nessuno Nota 3	— —	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 50360:2001 Norma di prodotto per la verifica di conformità dei telefoni mobili rispetto ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (300 MHz-3 GHz)		Nessuno	—	Art. 3.1.a
Cenelec	EN 50364:2001 Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari		Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
Cenelec	EN 50371:2002 Esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz-300 GHz) — Norma generica per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici ed elettrici di bassa potenza ai limiti di base fissati per la popolazione		Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 50385:2002 Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza (110 MHz-40 GHz) — Popolazione		Nessuno	—	Art. 3.1.a
Cenelec	EN 55022:1994 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione Modifica A1:1995 alla EN 55022:1994 Modifica A2:1997 alla EN 55022:1994	CISPR 22:1993 CISPR 22:1993 /A1:1995 CISPR 22:1993 /A2:1996 (Modificata)	EN 55022:1987 Nota 2.1 Nota 3 Nota 3	Data scaduta (31.12.1998) Data scaduta (31.12.1998) Data scaduta (31.12.1998)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 55022:1998 Apparecchi per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi di misura Modifica A1:2000 alla EN 55022:1998 Modifica A2:2003 alla EN 55022:1998	CISPR 22:1997 (Modificata) CISPR 22:1997 /A1:2000 CISPR 22:1997 /A2:2002	EN 55022:1994 e corrispondenti modifiche Nota 2.1 Nota 3 Nota 3	1.8.2005 1.8.2005 1.12.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 55024:1998 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi di misura Modifica A1:2001 alla EN 55024:1998 Modifica A2:2003 alla EN 55024:1998	CISPR 24:1997 (Modificata) CISPR 24:1997 /A1:2001 CISPR 24:1997 /A2:2002	Norma/e generica/che relativa/e Nota 2.3 Nota 3 Nota 3	Data scaduta (1.7.2001) 1.10.2004 1.12.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 60065:1998 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico e analogo uso generale	IEC 60065:1998 (Modificata)	EN 60065:1993 +A11:1997 Nota 2.1	Data scaduta (1.8.2002)	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 60065:2002 Apparecchi elettronici audio, video e simili — Prescrizioni di sicurezza	IEC 60065:2001 (Modificata)	EN 60065:1998 Nota 2.1	1.3.2007	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
Cenelec	EN 60215:1989				
	Radiotrasmittitori — Norme di sicurezza	IEC 60215:1987	Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
	Modifica A1:1992 alla EN 60215:1989	IEC 60215:1987 /A1:1990	Nota 3	Data scaduta (1.6.1993)	
Modifica A2:1994 alla EN 60215:1989	IEC 60215:1987 /A2:1993	Nota 3	Data scaduta (15.7.1995)		
Cenelec	EN 60825-1:1994				
	Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore	IEC 60825-1:1993	Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
	Modifica A11:1996 alla EN 60825-1:1994		Nota 3	Data scaduta (1.1.1997)	
	Modifica A2:2001 alla EN 60825-1:1994	IEC 60825-1:1993 /A2:2001	Nota 3	Data scaduta (1.1.2004)	
Modifica A1:2002 alla EN 60825-1:1994	IEC 60825-1:1993 /A1:1997	EN 60825-1:1994 /A11:1996 Nota 3	Data scaduta (1.1.2004)		
Cenelec	EN 60825-2:2000				
	Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 2: Sicurezza dei sistemi di telecomunicazione a fibre ottiche	IEC 60825-2:2000	EN 60825-2:1994 +A1:1998 Nota 2.1	Data scaduta (1.4.2003)	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 60825-4:1997				
	Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 4: Barriere per laser	IEC 60825-4:1997	Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
	Modifica A1:2002 alla EN 60825-4:1997	IEC 60825-4:1997 /A1:2002	Nota 3	1.10.2005	
Modifica A2:2003 alla EN 60825-4:1997	IEC 60825-4:1997 /A2:2003	Nota 3	1.10.2006		
Cenelec	EN 60950:1992				
	Sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio	IEC 60950:1991 (Modificata)	Nessuno	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
	Modifica A1:1993 alla EN 60950:1992	IEC 60950:1991 /A1:1992	Nota 3	Data scaduta (1.3.2000)	
	Modifica A2:1993 alla EN 60950:1992	IEC 60950:1991 /A2:1993 (Modificata)	Nota 3	Data scaduta (1.3.2000)	
	Modifica A3:1995 alla EN 60950:1992	IEC 60950:1991 /A3:1995	Nota 3	Data scaduta (1.1.2002)	
	Modifica A4:1997 alla EN 60950:1992	IEC 60950:1991 /A4:1996 (Modificata)	Nota 3	Data scaduta (1.8.2003)	
Modifica A11:1997 alla EN 60950:1992		Nota 3	Data scaduta (1.8.2003)		

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
Cenelec	EN 60950:2000 Sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione	IEC 60950:1999 (Modificata)	EN 60950:1992 e corrispondenti modifiche Nota 2.1	1.1.2005	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 60950-1:2001 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — Parte 1: Requisiti generali	IEC 60950-1:2001 (Modificata)	EN 60950:2000 Nota 2.1	1.7.2006	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
Cenelec	EN 61000-3-2:2000 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)	IEC 61000-3-2:2000 (Modificata)	EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998 +A14:2000 Nota 2.1	Data scaduta (1.1.2004)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 61000-3-3:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione	IEC 61000-3-3:1994	Norma/e generica/ che relativa/e Nota 2.3	Data scaduta (1.1.2001)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
	Modifica A1:2001 alla EN 61000-3-3:1995	IEC 61000-3-3:1994 /A1:2001	Nota 3	1.5.2004	
Cenelec	EN 61000-3-11:2000 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 11: Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali ≤ 75 A e soggetti ad allacciamento su condizione	IEC 61000-3-11:2000	Norma/e generica/ che relativa/e Nota 2.3	Data scaduta (1.11.2003)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 61000-6-1:2001 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1: Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera	IEC 61000-6-1:1997 (Modificata)	EN 50082-1:1997 Nota 2.1	1.7.2004	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 61000-6-2:1999 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2: Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali	IEC 61000-6-2:1999	EN 50082-2:1995 Nota 2.1	Data scaduta (1.4.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
Cenelec	EN 61000-6-2:2001 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2: Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali	IEC 61000-6-2:1999 (Modificata)	EN 61000-6-2:1999 Nota 2.1	1.7.2004	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 61000-6-3:2001 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3: Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera	CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modificata)	EN 50081-1:1992 Nota 2.1	1.7.2004	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
Cenelec	EN 61000-6-4:2001 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-4: Norme generiche — Emissione per gli ambienti industriali	IEC 61000-6-4:1997 (Modificata)	EN 50081-2:1993 Nota 2.1	1.7.2004	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
CEN	EN 12895:2000 Carrelli industriali — Compatibilità elettromagnetica				Art. 3.3
ETSI	EN 300 065-2 V1.1.1 Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX) — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 065-3 V1.1.1 Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX) — Parte 3: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3
ETSI	EN 300 086-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre — Apparecchiature radio con un connettore RF interno o esterno inteso principalmente per comunicazioni vocali analogiche — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		ETS 300 086/A2 (2-1997)	Data scaduta (31.8.2002)	Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 113-2 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre — Apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e comunicazioni vocali) ed aventi un connettore di antenna — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		ETS 300 113/A1 (2-1997)	Data scaduta (30.9.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 300 113-2 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — servizio mobile terrestre — Apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e/o comunicazioni vocali) con modulazione ad inviluppo costante o non-costante ed aventi un connettore di antenna — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 300 113-2 V1.2.1	28.2.2007	Art. 3.2
ETSI	EN 300 135-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radio con modulazione angolare per la Banda destinata ad uso privato (CB) (CEPT PR 27 Apparati radio) — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		ETS 300 135	Data scaduta (30.4.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 300 152-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Segnalatori radio marittimi di posizione d'emergenza (EPIRBs) intesi per l'uso nella frequenza 121,5 MHz o nelle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz per il solo uso locale — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 152-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Segnalatori radio marittimi di posizione d'emergenza (EPIRBs) intesi per l'uso nella frequenza 121,5 MHz o nelle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz per il solo uso locale — Parte 3: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 162-2 V1.1.2 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Ricevitori e trasmettitori di radiotelefoni per il servizio mobile marittimo in banda VHF — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 162-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Ricevitori e trasmettitori di radiotelefoni per il servizio mobile marittimo in banda VHF — Parte 3: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3
ETSI	EN 300 219-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre (RP02) — Apparecchiature radio intese per la trasmissione di segnali per avviare una risposta specifica nel ricevitore ed avente un connettore di antenna — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 220-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM) — Apparecchiature per comunicazioni a corto raggio (SRD) — Apparecchiature radio operanti nella banda di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW — Parte 3: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 224-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio cercapersone sul posto — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 279 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per Radio mobili terrestri private (PRM) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)		ETS 300 279 /A1:1997	Data scaduta (30.4.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 296-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre (RP02) — Apparecchiature radio che utilizzano antenne integrate intese principalmente per le comunicazioni vocali — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 328 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi di trasmissione a banda larga — Apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM e che utilizzano tecniche di modulazione ad ampio spettro — Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 300 328-2 V1.2.1	30.6.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 300 328-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi di trasmissione a banda larga — Apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM e che utilizzano tecniche di modulazione ad ampio spettro — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		ETS 300 328 /A1:1997	Data scaduta (30.4.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 300 328-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi di trasmissione a banda larga — apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM e che utilizzano tecniche di modulazione ad ampio spettro — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 300 328-2 V1.1.1	Data scaduta (31.8.2003)	Art. 3.2
ETSI	EN 300 330-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Dispositivi a breve portata (SRD) — Apparecchiature radio da utilizzare nella gamma di frequenze da 9 kHz a 25 MHz e sistemi con spire induttive nella gamma di frequenza da 9 kHz a 25 MHz — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 339:1998 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Compatibilità elettromagnetica generale (EMC) per apparecchiature di radiocomunicazione				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 300 341-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre (RP02) — Apparecchiature radio che utilizzano segnali trasmittenti con antenna integrata per avviare una risposta specifica nel ricevitore — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 373-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Ricevitori e trasmettitori mobili marittimi per l'uso nelle bande MF e HF — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 373-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Ricevitori e trasmettitori mobili marittimi per l'uso nelle bande MF e HF — Parte 3: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.3(e) della direttiva R & TTE				Art. 3.3
ETSI	EN 300 385:1999 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per collegamenti radio fissi digitali ed apparecchiature ausiliarie		ETS 300 385 /A1:1997	Data scaduta (31.12.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 300 390-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio Mobile Terrestre — Apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e comunicazioni vocali) che utilizzano un'antenna integrale — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		ETS 300 390 /A1:1997		Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 422-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Microfoni senza filo nella banda di frequenza da 25 MHz a 3 GHz — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 433-2 V1.1.2 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio Mobile Terrestre — Apparecchiature radio destinate ad uso privato (CB) ad ampiezza modulata a doppia banda laterale (DSB) e/o a banda laterale unica (SSB) — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 300 433-2 V1.1.1		Art. 3.2
ETSI	EN 300 440-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Dispositivi a breve portata — Apparecchiature radio da utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 454-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Collegamenti audio a banda larga — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 471-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre — Protocollo di accesso, regole di impiego e corrispondenti caratteristiche tecniche di apparecchiature radio per la trasmissione di dati su canali condivisi — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 698-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radio telefoniche trasmettenti e riceventi per il servizio mobile marittimo, operativo nelle bande VHF, usate in canali interni navigabili — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 698-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radio telefoniche trasmettenti e riceventi per il servizio mobile marittimo, operativo nelle bande VHF, usate in canali interni navigabili — Parte 3: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3
ETSI	EN 300 718-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga — Parte 2: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 718-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga — Parte 3: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3
ETSI	EN 300 718-3 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga — Parte 3: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.3e della direttiva R & TTE		EN 300 718-3 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.3
ETSI	EN 300 720-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Sistemi ed apparati per comunicazioni UHF di bordo — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 300 761-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Dispositivi a breve portata (SRD) — Caratteristiche tecniche e metodi di prova per l'identificazione automatica dei veicoli (AVI) per ferrovia nella gamma di frequenze dei 2.45 GHz — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 300 827:1998 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per apparecchiature radio terrestri collegate (TETRA) ed apparecchiature ausiliarie				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 300 828:1998 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Compatibilità elettromagnetica (EMC) per trasmettitori e ricevitori per radiotelefoni per il servizio mobile marittimo operante nelle bande VHF				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 300 829:1998 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Compatibilità elettromagnetica (EMC) per Stazioni di terra mobili marittime (MMES) che operano nelle bande 1,5/1,6 GHz e forniscono comunicazioni dati a bassa velocità di trasmissione di bit (LBRDC) per il Sistema Globale Marittimo di segnali di soccorso e di sicurezza				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 025-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radiofoniche VHF per comunicazioni generiche ed apparecchiature associate per Chiamate Digitali Selettive (DSC) di Classe «D» — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 025-3 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radiofoniche VHF per comunicazioni generiche ed apparecchiature associate per Chiamate Digitali Selettive (DSC) di Classe «D» — Parte 3: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.3e della direttiva R & TTE				Art. 3.3

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 090:1998 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per ricevitori di radiotelefoni marittimi per la sorveglianza operanti a 2 182 kHz				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 166-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre, Apparecchiature radio per la comunicazione analogica e/o digitale (dialogo e/o dati) e funzionanti in canali a banda stretta ed aventi un connettore d'antenna — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 178-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radiotelefoniche portatili per il servizio mobile marittimo operativo nelle bande VHF (solo per applicazioni non-GMDSS) — Parte 2: Norma Europea armonizzata per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 357-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Dispositivi audio analogici senza filo a larga banda che utilizzano un'antenna integrata funzionanti nella gamma di frequenza da 863 MHz a 865 MHz raccomandata dal CEPT — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 357 V1.1.1		Art. 3.2
ETSI	EN 301 360 V1.1.3 Sistemi e stazioni satellitari terrestri (SES) — Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE per Terminali d'utente satellitari (SUT) per la trasmissione verso satelliti in orbita geostazionaria nella banda di frequenza da 27,5 a 29,5 GHz				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 406 V1.4.1 Telefoni digitali senza fili (DECT) — Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE per Telefoni digitali fili digitali (DECT)		TBR 6: 1997 (Edition 2)	Data scaduta (31.10.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 406 V1.5.1 Telefoni digitali senza fili (DECT) — Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE per Telefoni digitali fili digitali (DECT)		EN 301 406 V1.4.1	31.3.2005	Art. 3.2
ETSI	EN 301 419-1 V.4.1.1 Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2) — Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM) — Parte 1: Stazioni mobili nelle bande GSM 900 e DCS 1 800 — Accesso (GSM 13.01 versione 4.0.1) (parti applicabili: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)				Art. 3.2
ETSI	EN 301 419-2 V5.1.1 Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+) — Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM) — Trasmissione dati a commutazione di circuito ad alta velocità (HSCSD) — Stazioni Mobili Multislot — Accesso (GSM 13.34 versione 5.0.3)				Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 419-3 V5.0.2 Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+) — Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM) — Norme per chiamate in fonia avanzate (ASCI) — Stazioni mobili — Accesso (GSM 13.68 versione 5.0.2 Edizione 1996) (parti applicabili: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1)				Art. 3.2
ETSI	EN 301 419-7 V5.0.2 Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+) — Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM) — Banda ferroviaria (R-GSM) — Stazioni mobili — Accesso (GSM 13.67 versione 5.0.2 Edizione 1996) (parti applicabili: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)				Art. 3.2
ETSI	EN 301 423 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma armonizzata sotto l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE per sistemi di telecomunicazione terra-volo		TBR 23	Data scaduta (30.9.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 426 V1.2.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili terrestri per dati a bassa velocità (LMES) operanti nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 426 V1.1.1	Data scaduta (30.6.2002)	Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 427 V1.1.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili terrestri per dati a bassa velocità operanti nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		TBR 27	Data scaduta (31.1.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 428 V1.2.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per terminali di piccole dimensioni (VSAT) — Stazioni di terra via satellite solo trasmettenti, trasmettenti/riceventi e solo riceventi operanti nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 428 V1.1.1	Data scaduta (30.11.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 430 V1.1.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni satellitari terrestri trasportabili per raccolta informazioni (SNG TES) operanti nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		TBR 30	Data scaduta (31.1.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 441 V1.1.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili di terra incluse quelle palmari, per Reti di Comunicazione Personale via Satellite (S-PCN) nelle bande 1,6/2,4 GHz del Servizio Mobile via Satellite (MSS) relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		TBR 41	Data scaduta (31.1.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 442 V1.1.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili di terra (MESS) incluse quelle palmari, per Reti di Comunicazione Personale via Satellite (S-PCN) nelle bande di frequenza 2,0 GHz del Servizio Mobile via Satellite (MSS) relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		TBR 42	Data scaduta (31.1.2001)	Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 443 V1.2.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per terminali di piccole dimensioni (VSAT) — Stazioni di terra via satellite solo trasmettenti, trasmettenti/riceventi e solo riceventi operanti nelle bande di frequenza 4 GHz e 6 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 443 V1.1.1	Data scaduta (30.11.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 444 V1.1.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili terrestri (LMES) operanti nelle bande 1,5 ed 1,6 GHz che forniscono comunicazioni voce e/o dati relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		TBR 44	Data scaduta (31.1.2001)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 459 V1.2.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per Terminali Satellitari Interattivi e Terminali Satellitari d'Utente trasmettenti verso satelliti in orbita geostazionaria nelle bande di frequenza da 29,5 a 30 GHz relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 489-01 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 1: Requisiti tecnici comuni				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-01 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 1: Requisiti tecnici comuni		EN 301 489-01 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-01 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 1: Requisiti tecnici comuni		EN 301 489-01 V1.2.1 & V1.3.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-02 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 2: Condizioni specifiche per le apparecchiature radio cerca-persone		ETS 300 682, ETS 300 741 & ETS 300 340/A1	Data scaduta (31.10.2003)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-02 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 2: Condizioni specifiche per le apparecchiature radio cerca-persone		EN 301 489-02 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-03 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 3: Condizioni specifiche per dispositivi a breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 40 GHz		ETS 300 683	Data scaduta (31.10.2003)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-03 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 40 GHz		EN 301 489-03 V1.2.1 ETS 300 683:1997	Data scaduta (31.10.2003)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-03 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 40 GHz		EN 301 489-03 V1.3.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-04 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 4: Condizioni specifiche per collegamenti radio fissi ed apparecchiature ausiliarie		EN 300 385:1999	Data scaduta (31.12.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-04 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 4: Condizioni specifiche per collegamenti radio fissi ed apparecchiature ausiliarie		EN 301 489-04 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-05 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 5: Condizioni specifiche per Radio Mobili terrestri Private (PRM) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)		EN 300 279:1999	Data scaduta (30.4.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-05 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 5: Condizioni specifiche per Radio Mobili terrestri Private (PRM) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)		EN 301 489-05 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-06 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 6: Condizioni specifiche per apparecchiature di Telecomunicazione senza filo potenziate digitali (DECT)		ETS 300 329	Data scaduta (31.3.2003)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-06 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 6: Condizioni specifiche per apparecchiature di Telecomunicazione senza filo potenziate digitali (DECT)		EN 301 489-06 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-07 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 7: Condizioni specifiche per apparecchiature radio mobile e portatile ed apparecchiature ausiliarie per sistemi di telecomunicazione radio cellulare digitale (GSM e DCS)		EN 300 342-1	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-07 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 7: Condizioni specifiche per apparecchiature radio mobile e portatile ed apparecchiature ausiliarie per sistemi di telecomunicazione radio cellulare digitale (GSM e DCS)		EN 301 489-07 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-08 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 8: Condizioni specifiche per stazioni base GSM				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-08 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 8: Condizioni specifiche per stazioni base GSM		EN 301 489-08 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-09 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 9: Condizioni specifiche per microfoni senza filo e simili apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF)		ETS 300 445 /A1:1997	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-09 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 9: Condizioni specifiche per microfoni senza filo, apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF), apparati audio senza filo e auricolari di monitoraggio		EN 301 489-09 V1.1.1	1.8.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-09 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 9: Condizioni specifiche per microfoni senza filo, apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF), apparati audio senza filo e auricolari di monitoraggio		EN 301 489-09 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-10 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 10: Condizioni specifiche per apparecchi telefonici senza filo di prima (CT1 e CT1+) e seconda (CT2) generazione		ETS 300 446	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-10 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 10: Condizioni specifiche per apparecchi telefonici senza filo di prima (CT1 e CT1+) e seconda (CT2) generazione		EN 301 489-10 V1.1.1	1.8.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-10 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 10: Condizioni specifiche per apparecchi telefonici senza filo di prima (CT1 e CT1+) e seconda (CT2) generazione		EN 301 489-10 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-11 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 11: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione audio terrestre		EN 301 489-11 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-11: V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 11: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione audio analogica terrestre [in Modulazione d'ampiezza (AM) e modulazione di frequenza (FM)]		ETS 300 447	1.8.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-12 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 12: Condizioni specifiche per Terminali di apertura molto piccolo (VSAT), per stazioni satellitari interattive di terra funzionanti nella gamma di frequenza tra 4 GHz e 30 GHz nei servizi satellitari fissi		ETS 300 673	Data scaduta (31.5.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-12 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 12: Condizioni specifiche per Terminali di apertura molto piccolo (VSAT), per stazioni satellitari interattive di terra funzionanti nella gamma di frequenza tra 4 GHz e 30 GHz nei servizi satellitari fissi		EN 301 489-12 V1.1.1	31.7.2006	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-13 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 13: Condizioni specifiche per apparecchiature radio per Banda destinata ad uso privato (CB) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)		ETS 300 680-1 e 2	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-13 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 13: Condizioni specifiche per apparecchiature radio per Banda destinata ad uso privato (CB) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)		EN 301 489-13 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-14 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 14: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione televisiva analogica e digitale terrestre				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-14 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 14: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione televisiva analogica e digitale terrestre		EN 301 489-14 V1.1.1	31.7.2006	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-15 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 15: Condizioni specifiche per apparecchiature radio amatori disponibili commercialmente		ETS 300 684	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-15 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 15: Condizioni specifiche per apparecchiature radio amatori disponibili commercialmente		EN 301 489-15 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-16 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 16: Condizioni specifiche per apparecchiature di radiocomunicazioni cellulare analogica — Apparecchiature mobili e portatili		ETS 300 717	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-16 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 16: Condizioni specifiche per apparecchiature di radiocomunicazioni cellulare analogica — Apparecchiature mobili e portatili		EN 301 489-16 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-17 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 17: Condizioni specifiche per apparecchiature Wideband data e HIPERLAN		ETS 300 826	Data scaduta (31.5.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-17: V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga nella banda 2,4 GHz ed apparecchiature per RLAN ad alte prestazioni nella banda 5 GHz		EN 301 489-17 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-18 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 18: Condizioni specifiche per apparecchiature radio terrestri collegate (TETRA)		ETS 300 827	Data scaduta (31.5.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-18 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 18: Condizioni specifiche per apparecchiature radio terrestri collegate (TETRA)		EN 301 489-18 V1.1.1	30.11.2004	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-18 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati e servizi radio — Parte 18: Condizioni specifiche per apparecchiature radio terrestri collegate (TETRA)		EN 301 489-18 V1.2.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-19 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 19: Condizioni specifiche per soli ricevitori di stazioni mobili terrestri (ROMES) operativi nella banda 1,5 GHz che forniscono comunicazioni di dati		ETS 300 830	Data scaduta (31.5.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-19 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 19: Condizioni specifiche per soli ricevitori di stazioni mobili terrestri (ROMES) operativi nella banda 1,5 GHz che forniscono comunicazioni di dati		EN 301 489-19 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-20 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 20: Condizioni specifiche per stazioni di terra mobili (MES) utilizzate nei servizi satellitari mobili (MSS)		EN 300 831 & 300 832	Data scaduta (31.12.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-20 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 20: Condizioni specifiche per stazioni di terra mobili (MES) utilizzate nei servizi satellitari mobili (MSS)		EN 301 489-20 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-22 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi — Parte 22: Condizioni specifiche per apparecchiature fisse e mobili di terra per l'aeronautica				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-22 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi — Parte 22: Condizioni specifiche per apparecchiature fisse e mobili di terra per l'aeronautica		EN 301 489-22 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-22 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi — Parte 22: Condizioni specifiche per apparecchiature fisse e mobili di terra per l'aeronautica		EN 301 489-22 V1.2.1	28.2.2007	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-23 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 23: Condizioni specifiche per stazioni radio base, ripetitori e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-23 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 23: Condizioni specifiche per stazioni radio base, ripetitori e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)		EN 301 489-23 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-24 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 24: Condizioni specifiche per radio mobili e portatili ed apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-24 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 24: Condizioni specifiche per radio mobili e portatili ed apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)		EN 301 489-24 V1.1.1	30.11.2005	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 489-25 V2.0.0 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 25: Condizioni specifiche per stazioni mobili a portante multipla e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-25 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 25: Condizioni specifiche per stazioni mobili a portante multipla e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA		EN 301 489-25 V1.1.1	31.7.2006	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-26 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 26: Condizioni specifiche per stazioni base a portante multipla e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 489-26: V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio — Parte 26: Condizioni specifiche per stazioni base a portante multipla e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA		EN 301 489-26 V1.1.1	31.7.2006	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 502 V8.1.2 Norma Europea armonizzata per il sistema globale per la comunicazione mobile (GSM) che definisce i requisiti essenziali sotto l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Stazione base e ripetitore (GSM 13.21 versione 8.0.1, edizione 1999)		EN 301 502 V7.0.1	Data scaduta (30.4.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 511 V7.0.1 Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM) — Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali sotto l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e DCS 1 800 (GSM 13.11 versione 7.0.0 pubblicazione 1998)				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 511: V9.0.2 Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM) — Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali sotto l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e DCS 1 800				Art. 3.2
ETSI	EN 301 681 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES) — Norma armonizzata per Stazioni di terra mobili (MES) di sistemi satellitari mobili geostazionari, incluse stazioni di terra palmari, per reti di comunicazione privata satellitare (S-PCN) nelle bande 1,5/1,6 GHz nel Servizio Satellitare Mobile (MSS), relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 681 V1.3.2 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES) — Norma armonizzata per Stazioni di terra mobili (MES) di sistemi satellitari mobili geostazionari, incluse stazioni di terra palmari, per reti di comunicazione privata satellitare (S-PCN) nelle bande 1,5/1,6 GHz nel Servizio Satellitare Mobile (MSS), relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 681 V1.2.1	31.3.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 721 V1.2.1 Sistemi e Stazioni terrestri satellitari (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni mobili terrestri (MES) che forniscono comunicazioni dati a bassa velocità (LBRDC) e utilizzano satelliti in orbita bassa operanti sotto 1 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 721 V1.1.1	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 301 751 V1.1.1 Sistemi Radio Fissi — Apparat ed antenne Punto-Punto — Norma armonizzata generica per la rispondenza, dei sistemi radio digitali fissi Punto-Punto e delle relative antenne, ai requisiti essenziali relativi all'articolo 3.2 della direttiva 1999/05/EC				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 751: V1.2.1 Sistemi Radio Fissi — Apparati ed antenne Punto-Punto — Norma armonizzata generica per la rispondenza, dei sistemi radio digitali fissi Punto-Punto e delle relative antenne, ai requisiti essenziali relativi all'articolo 3.2 della direttiva 1999/05/EC		EN 301 751 V1.1.1	30.4.2005	Art. 3.2
ETSI	EN 301 753 V1.1.1 Sistemi Radio Fissi — Apparati ed antenne Punto-Multipunto — Norma armonizzata generica per la rispondenza, dei sistemi radio digitali fissi Punto-Multipunto e delle relative antenne, ai requisiti essenziali relativi all'articolo 3.2 della direttiva 1999/05/EC				Art. 3.2
ETSI	EN 301 753 V1.2.1 Sistemi Radio Fissi — Apparati ed antenne Multipunto — Norma armonizzata generica per la rispondenza, dei sistemi radio digitali fissi per applicazioni Multipunto e delle relative antenne, ai requisiti essenziali relativi all'articolo 3.2 della direttiva 1999/05/EC		EN 301 753 V1.1.1	28.2.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 783-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Servizio mobile terrestre — Apparecchiature per radio amatori disponibili in commercio — Parte 3: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 796 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma Europea armonizzata per apparecchi telefonici senza filo CT1 e CT1+ relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 797 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma Europea armonizzata per apparecchi telefonici senza filo (CT2) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 839-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Apparecchiature radio nella gamma di frequenza 402 MHz fino a 405 MHz per accessori ed impianti medicali attivi di bassissima potenza — Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 840-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Radio microfoni digitali funzionanti nella banda CEPT armonizzata da 1 785 MHz a 1 800 MHz: — Parte 2: Norma Europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 843-1 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) norma per apparecchiature e servizi radio marittimi — Parte 1: Requisiti tecnici comuni				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 843-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) norma per apparecchiature e servizi radio marittimi — Parte 2: Condizioni specifiche per trasmettitori e ricevitori per radiotelefoni		EN 300 828:1998	Data scaduta (30.11.2001)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 843-4 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM) — Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) norma per apparecchiature e servizi radio marittimi — Parte 4: Condizioni specifiche per ricevitori NAVTEX in banda stretta a stampa diretta (NBDP)		EN 301 011:1998	Data scaduta (30.11.2002)	Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	EN 301 893 V.1.2.3 Reti di accesso radio a larga banda (BRAN) — 5 GHz RLAN ad alte prestazioni — EN armonizzati soddisfacenti i requisiti dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 908-01 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 1: Norma armonizzata per IMT-2000, Introduzione e requisiti comuni, relativi ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-01 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 1: Norma armonizzata per IMT-2000, Introduzione e requisiti comuni, relativi ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-01 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-02 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 2: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-02 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 2: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-02 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-03 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 3: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 908-03 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 3: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-03 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-04 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 4: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-04 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 4: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-04 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-05 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 5: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-05 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 5: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-05 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 908-06 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 6: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-06 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 6: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-06 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-07 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 7: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-07 V2.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 7: Norma armonizzata per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-07 V1.1.1	31.1.2006	Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-08 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 8: Norma armonizzata per IMT-2000, TDMA Singola-Portante (UWC 136) (UE) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 301 908-09 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 9: Norma armonizzata per IMT-2000, TDMA Singola Portante (UWC 136) (BS) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-10 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 10: Norma armonizzata per IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 301 908-10 V2.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000 — Parte 10: Norma armonizzata per IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R & TTE		EN 301 908-10 V1.1.1	30.9.2005	Art. 3.2
ETSI	EN 301 997-2 V.1.1.1 Trasmissione e Multiplexing (TM) — Sistemi Multipunto — Apparati Radio per Sistemi «Wireless» Multimediali (MWS) nella banda di frequenza 40,5 GHz — 43,5 GHz — Parte 2: Norma armonizzata riguardante i requisiti essenziali per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 302 018-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di Spettro Radio (ERM) — Apparati trasmettenti per servizi di radio diffusione a Modulazione di Frequenza (FM) — Parte 2: Standard armonizzato per l'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	EN 302 054-2 V1.1.1 Compatibilità Elettromagnetica e Spettro Radio (ERM) — Sistemi Ausiliari della Meteorologia (Met Aids) — Apparati radiosonde operanti nella banda di frequenza da 400,15 MHz a 406 MHz con livelli di potenza fino a 200 mW — Parte 2: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 302 186 V.1.1.1 Stazioni terrene dei servizi via satellite e sistemi (SES) — Norma Europea armonizzata per stazioni terrene d'aeromobile (AESs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz, e che copre i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.2 della direttiva R & TTE				Art. 3.2
ETSI	EN 303 035-1 V1.1.1 Norma Europea Armonizzata per apparati TETRA relativa ai requisiti essenziali contemplati dall'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Parte 1: Voce e dati (V+D)		TBR 35:1998	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 303 035-1 V1.2.1 Norma Europea Armonizzata per apparati TETRA relativa ai requisiti essenziali contemplati dall'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Parte 1: Voce e dati (V+D)		EN 303 035-1 V1.1.1	Data scaduta (30.9.2003)	Art. 3.2
ETSI	EN 303 035-2 V 1.2.1 Norma Europea Armonizzata per apparati TETRA relativa ai requisiti essenziali contemplati dall'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Parte 2: Modo Operativo Diretto (Direct Mode Operation DMO)		EN 303 035-2 V1.1.1	Data scaduta (30.9.2003)	Art. 3.2
ETSI	EN 303 035-2 V1.1.1 Norma Europea Armonizzata per apparati TETRA relativa ai requisiti essenziali contemplati dall'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Parte 2: Modo Operativo Diretto (Direct Mode Operation DMO)		TBR 35:1998	Data scaduta (31.3.2002)	Art. 3.2
ETSI	EN 303 035-2 V1.2.2 Norma Europea Armonizzata per apparati TETRA relativa ai requisiti essenziali contemplati dall'articolo 3.2 della direttiva R & TTE — Parte 2: Modo Operativo Diretto (Direct Mode Operation DMO)		EN 303 035-2 V1.2.1	31.10.2004	Art. 3.2

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Art. 1999/5/CE
ETSI	ETS 300 113/A1:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Servizio mobile terrestre — Caratteristiche tecniche e condizioni di prova per apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e comunicazioni vocali) ed avente un connettore di antenna				Art. 3.2
ETSI	ETS 300 340/A1:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Compatibilità elettromagnetica (EMC) per i ricevitori dei sistemi cercapersone del Sistema di Radiomessaggi Europeo (ERMES)				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	ETS 300 384/A1:1997 Sistemi di radiodiffusione — Trasmettitori di radiodiffusione di suoni, altissima frequenza (VHF), frequenza modulata				Art. 3.2
ETSI	ETS 300 447:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per trasmettitori di radiodiffusione in banda VHF FM				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	ETS 300 487/A1:1997 Sistemi e stazioni satellitari di terra (SES) — Stazioni di terra mobili di sola ricezione (ROMES) che operano nella banda di 1,5 GHz e forniscono comunicazioni dati — Caratteristiche tecniche di radiofrequenze (EF)				Art. 3.2
ETSI	ETS 300 682:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per apparecchiature cercapersone sul posto				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	ETS 300 683:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per Dispositivi a breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 25 GHz				Art. 3.1.b (& Art. 4 89/336/CEE)
ETSI	ETS 300 719-1:1997 Apparecchiature e sistemi radio (RES) — Servizio cercapersone ad ampio raggio privato — Parte 1: Caratteristiche tecniche per sistemi cercapersone ad ampio raggio privati				Art. 3.2

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19,
— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19,
— ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 492 94 42 12, fax (33) 493 65 47 16.

- Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
- Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
- Nota 2.2: La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio della norma sostituita. Alla data stabilita la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
- Nota 2.3: La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
- Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 60215:1989, si applica quanto segue:

Cenelec	EN 60215:1989 Radiotrasmittitori — Norme di sicurezza (La norma di riferimento è EN 60215:1989)	IEC 60215:1987	None (Non c'è norma sostituita)	—	Art. 3.1.a (& Art. 2 73/23/CEE)
	Modifica A1:1992 alla EN 60215:1989 (La norma di riferimento è EN 60215:1989+A1:1992 alla EN 60215:1989)	IEC 60215:1987 /A1:1990	Nota 3 (La norma sostituita è EN 60215:1989)	Data scaduta (1.6.1993)	
	Modifica A2:1994 alla EN 60215:1989 (La norma di riferimento è EN 60215:1989 +A1:1992 alla EN 60215:1989 +A2:1994 alla EN 60215:1989)	IEC 60215:1987 /A2:1993	Nota 3 (La norma sostituita è EN 60215:1989 +A1:1992 alla EN 60215:1989)	Data scaduta (15.7.1995)	

- Nota 4: EN 301 489-1 contiene i requisiti comuni CEM relativi all'emissione e all'immunità per tutte le attrezzature radio e deve essere utilizzata unitamente all'apposita parte «radio» di questa norma, al fine di dimostrare la presunta conformità all'Art. 3.1.b della direttiva.

Nota:

- Inoltre, le norme pubblicate ai sensi delle Direttive 73/23/CE e 89/336/CEE possono essere utilizzate per dimostrare la conformità con gli Art. 3.1.a a 3.1.b della Direttiva 1999/5/CE.
- Si presume che i prodotti ottemperino alla direttiva quando soddisfano i requisiti nell'ambito delle condizioni di utilizzo cui sono destinati.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nelle *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carbonato di bario originarie della Repubblica popolare cinese

(2004/C 104/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾ del Consiglio (in appresso denominato il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di carbonato di bario originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «il paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. DENUNCIA

La denuncia è stata presentata il 17 marzo 2004 dall'unico produttore della Comunità, la Solvay Barium Strontium GmbH (in appresso denominata «il denunciante»), che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di carbonato di bario.

2. PRODOTTO

Il prodotto che, secondo quanto affermato nella denuncia, sarebbe oggetto di dumping è il carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore a 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore a 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulata o calcinata granulata, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominato «il prodotto in esame»), dichiarato di norma al codice NC 2836 60 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3. DENUNCIA DI DUMPING

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Su tale base, il margine di dumping risulta rilevante.

4. DENUNCIA DI PREGIUDIZIO

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

I volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulle quote di mercato detenute, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in

sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. PROCEDURA

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

— il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2003,

— il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2003,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

- se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale ⁽²⁾ (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori),
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il fatturato complessivo in euro della società tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003,
- il numero totale di dipendenti,
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

⁽²⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

⁽³⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate», si veda l'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,
- ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono offrire la loro collaborazione nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d) *Selezione del paese ad economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America («USA») quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) *Status di economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i formulari per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori,

le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. TERMINI

a) *Termini generali*

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e gli altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione (comprese le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per il campionamento*

i) Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.
- c) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli USA che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- d) *Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di economia di mercato*

Le richieste debitamente motivate di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato, come menzionato al punto 5.1 lettera e) del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione

limitata»⁽⁴⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, sono accompagnate da una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli di quanto lo sarebbero stati se avesse offerto la sua piena collaborazione.

9. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese

(2004/C 104/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, secondo la quale le importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato») sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. DENUNCIA

La denuncia è stata presentata il 16 marzo 2004 dalla Eurofonte (il «denunciante») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni pezzi fusi.

2. PRODOTTO

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è costituito da alcuni articoli di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in questione»), normalmente dichiarati ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 e 7325 10 99. Tali codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3. DENUNCIA DI DUMPING

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, menzionato al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Su tale base, il margine di dumping risulta rilevante.

4. DENUNCIA DI PREGIUDIZIO

Il denunciante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini sia assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto hanno avuto, tra le altre con-

seguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

5. PROCEDURA

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a) Campionamento

Visto il gran numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (il «regolamento di base») (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

- fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in questione effettuate sul mercato interno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale ⁽²⁾ (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori),
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,
- i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno delle società a essere inserite nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nei formati indicati al paragrafo 7 del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

⁽²⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base per le società non incluse nel campione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

⁽³⁾ Per chiarimenti sul significato di «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- numero totale di persone occupate nella società,
- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in questione,
- volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003 del prodotto importato in questione originario della Repubblica popolare cinese,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno delle società a essere inserite nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

- fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,
- valore in euro delle vendite del prodotto realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- volume in tonnellate delle vendite del prodotto realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- volume in tonnellate della produzione del prodotto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in questione,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno delle società a essere inserite nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le conclusioni sui dati disponibili, conformemente

all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se viene applicato il campionamento ai produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il loro numero sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) *Selezione del paese a economia di mercato*

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Norvegia quale paese a economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c) del presente avviso.

e) *Status di economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d) del presente avviso. La Commissione invia moduli di domanda a tutti i produttori esportatori cinesi e a tutte le associazioni di produttori esportatori indicati nella denuncia, nonché alle autorità cinesi. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità di utilizzare il campione per i produttori esportatori conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure anti-dumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. **TERMINI**a) *Termini generali*i) Perché le parti chiedano il questionario o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commis-

sione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per il campionamento*

i) Tutte le informazioni relative ai campioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) *Termine specifico per la selezione del paese terzo a economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Norvegia che, come menzionato al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso, viene presa in considerazione quale paese a economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- d) Termine specifico per presentare le richieste di status di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di paese a economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera e) del presente avviso e di trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata, sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽⁴⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, sono corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.

9. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Atti della sessione del 2 al 5 giugno 2003 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
C 68 E**

(2004/C 104/07)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'effettuazione di servizi aerei di linea tra Erfurt e Monaco di Baviera

(2004/C 104/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. Introduzione:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo tedesco ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Erfurt e Monaco di Baviera a partire dal 1° novembre 2004. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 103 del 29.4.2004. Se entro il 1° ottobre 2004 nessun vettore aereo avrà trasmesso al ministero dell'Economia, del lavoro e delle infrastrutture della Turingia (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur) una notifica scritta sull'avvio di voli di linea dal 1° novembre 2004 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Germania ha deciso, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a un unico vettore su questa rotta e di concedere, mediante un bando di gara, il diritto di gestire detti servizi aerei a decorrere dal 1° novembre 2004.
- 2. Oggetto dell'appalto:** Fornire servizi aerei di linea tra Erfurt e Monaco di Baviera conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 103 del 29.4.2004.
- 3. Partecipazione all'appalto:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
- 4. Procedura di appalto:** Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
- 5. Capitolato d'oneri:** Il capitolato completo dell'appalto, comprendente il capitolato d'oneri, le condizioni contrattuali e la delega degli oneri di servizio pubblico, può essere richiesto gratuitamente a:

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 4-8, D-99096 Erfurt. Fax: (49-03 61) 37 97 86 49.
- 6. Compensazione finanziaria:** Le offerte presentate devono indicare esplicitamente l'importo richiesto a titolo di compensazione per la gestione della rotta in questione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'avvio del servizio (con ripartizione annuale).
- 7. Tariffe:** Le offerte presentate devono precisare le tariffe previste e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 103 del 29.4.2004.
- 8. Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto decorre dal 1° novembre 2004 e termina al più tardi alla fine del periodo di applicazione dell'orario estivo del 2007.

Il contratto può essere modificato esclusivamente se le modifiche sono conformi agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 103 del 29.4.2004. Le modifiche al contratto devono essere apportate per iscritto.

Il ministero dell'Economia, del lavoro e delle infrastrutture della Turingia si riserva, il diritto di rifiutare tutte le offerte e di avviare trattative in mancanza di una proposta economicamente accettabile.

Fatto salvo il diritto alla risoluzione straordinaria senza preavviso per valido motivo, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi.

9. **Inadempimento contrattuale/sanzioni:** Il vettore aereo è responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. In caso di inosservanza o esecuzione incompleta degli obblighi contrattuali che incombono al vettore aereo, l'autorità aggiudicatrice ha diritto di ridurre in proporzione la compensazione finanziaria. In caso di danni, si applica il diritto a indennizzo.
10. **Presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata o consegnate a mano con rilascio di ricevuta al seguente indirizzo:
- Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 4-8, D-99096 Erfurt
- Le offerte devono pervenire entro 30 giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando. Tutte le offerte devono essere presentate in quattro esemplari.
11. **Validità del bando di gara:** Il presente bando di gara è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi per iscritto entro il 1° ottobre 2004 l'intenzione di effettuare servizi di linea dal 1° novembre 2004 conformemente agli oneri di servizio pubblico senza compensazione finanziaria.
-

RETTIFICHE**Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE****(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 72 del 23 marzo 2004)*

(2004/C 104/09)

Numero d'informazione: 2004/C 72/05.

Nel sommario e a pagina 9, il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Commissione in cui si dichiarano non applicabili dopo l'adesione le misure in favore di Komerční Banka a.s., notificate dalla Repubblica ceca in base al meccanismo provvisorio ai sensi dell'allegato IV.3 dell'atto di adesione».

Rettifica della comunicazione della Commissione concernente la raccomandazione della Commissione del 21 ottobre 2003 relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 17 aprile 2004)*

(2004/C 104/10)

A pagina 5, il testo è modificato come segue:

1. Nel titolo, è inserito un richiamo di nota (*).
2. È inserita la seguente nota a piè di pagina:

«(*) Cfr. la raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 75) e la relativa versione rettificata (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 65).»

Rettifica della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003)

(2004/C 104/11)

A pagina 11, sezione 1, punto 3, lettera d):

anziché: «d) l'esistenza di accordi con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) nel settore della costruzione navale, in particolare l'Accordo OCSE del 1998 relativo a "Guidelines for Officially Supported Export Credits" e il correlato "Sector Understanding on Export Credits for Ships", che si applicano nella Comunità a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno – Accordo relativo all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ⁽²⁾»;

leggi: «d) l'esistenza di accordi con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) nel settore della costruzione navale, in particolare l'accordo OCSE del 1998 relativo a "Guidelines for Officially Supported Export Credits" e il correlato "Sector Understanding on Export Credits for Ships", che si applicano nella Comunità a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ⁽²⁾».

A pagina 11, sezione 1, punto 7:

anziché: «Il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo distinguono dagli altri, si pensi alle serie di breve produzione, [...]»;

leggi: «Il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo distinguono dagli altri: si pensi alle serie di breve produzione, [...]».

A pagina 11, sezione 1, punto 7:

anziché: «[...] L'attuazione di questa disposizione non è stata tuttavia soddisfacente. [...]»;

leggi: «[...] L'attuazione di queste disposizioni non è stata tuttavia soddisfacente. [...]».

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera d), punto i):

anziché: «i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;»

leggi: «i) le navi per il trasporto di passeggeri o di merci di almeno 100 tsl;».

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera d), punto iv):

anziché: «iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;»

leggi: «iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo, se conformi all'accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e al correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce detti accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;».

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera d), dopo il punto v):

anziché: «Per “nave d'alto mare a propulsione autonoma” si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. [...]»;

leggi: «Ai fini di quanto precede, per “nave d'alto mare a propulsione autonoma” si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. [...]».

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera e), punto i):

anziché: «i) possiede o controlla un'impresa attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero»;

leggi: «i) possiede o controlla un'impresa svolgente attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero»;

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera e), punto ii):

anziché: «ii) è posseduta o controllata da un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma.»;

leggi: «ii) è posseduta o controllata da un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in altra forma.».

A pagina 12, sezione 2, punto 10, lettera f):

anziché: «“aiuti”: gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce le Comunità europee. Tale nozione comprende in particolare misure quali meccanismi di credito, garanzie e agevolazioni fiscali.»;

leggi: «“aiuti”: gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, incluse misure quali meccanismi di credito, garanzie e agevolazioni fiscali.».

A pagina 12, sezione 3.2, punto 12, lettera h):

anziché: «h) Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾.»;

leggi: «h) Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾.».

A pagina 13, sezione 3.3.1, punto 14:

anziché: «[...] se sono conformi alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria [...]»;

leggi: «[...] se conformi alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria [...]».

A pagina 13, sezione 3.3.1, punto 15, lettera a):

anziché: «a) siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;»;

leggi: «a) siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato corrente di evoluzione in questo settore industriale nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;».

A pagina 13, sezione 3.3.1, punto 15, lettera b):

anziché: «b) siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.»;

leggi: «b) siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammessi, limitatamente all'importo minimo necessario, i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.».

A pagina 13, sezione 3.3.2, punto 17:

anziché: «I costi ammissibili a beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 4 sono:»;

leggi: «I costi ammissibili a beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 16 sono:».

A pagina 13, sezione 3.3.2, punto 17, lettera b):

anziché: «b) le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o che stanno per essere licenziati e quelli prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri stessi e le cui attività non concernono principalmente la costruzione navale,»;

leggi: «b) le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o che stanno per essere licenziati e quelli prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri stessi e le cui attività non sono principalmente di costruzione navale,».

A pagina 13, sezione 3.3.2, punto 18, lettera a):

anziché: «a) aiuti di importo non superiore al più elevato dei due valori seguenti, stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo degli impianti o gli utili di esercizio scontati, ottenibili in un periodo triennale (con detrazione dei benefici che l'impresa ricava dalla chiusura degli impianti);»

leggi: «a) aiuti di importo non superiore al più elevato dei due valori seguenti, stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo degli impianti o gli utili di esercizio scontati, ottenibili in un periodo triennale, detratti tutti i benefici che l'impresa ricava dalla chiusura degli impianti;».

A pagina 13, sezione 3.3.2, punto 20:

anziché: «L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere giustificati dall'entità delle chiusure in questione, in considerazione dei problemi strutturali della regione interessata e, nel caso di una riconversione verso altre attività industriali, della legislazione e delle norme comunitarie applicabili a queste nuove attività.»;

leggi: «L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere giustificati dall'entità delle chiusure in questione, in considerazione dei problemi strutturali della regione interessata e, nel caso di una riconversione verso altre attività industriali, delle norme e della disciplina comunitaria applicabili a queste nuove attività.».

A pagina 14, sezione 3.3.4, punto 23:

anziché: «Gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle dell'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o di qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.»;

leggi: «Gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore nazionale o straniero o a un terzo per la costruzione o la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle disposizioni dell'accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o di qualsiasi disposizione che modifica o sostituisce detti accordi.».

A pagina 14, sezione 3.3.5, punto 25:

anziché: «La Commissione verificherà la specifica componente di “sviluppo” dell'aiuto previsto e che l'aiuto sia necessario e rientri nel campo d'applicazione dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione successivamente inserita in tale accordo o che sostituisce l'accordo stesso. L'offerta di aiuto allo sviluppo deve essere aperta ai progetti presentati da diversi cantieri navali. Per le procedure di aggiudicazione si osservano, in quanto applicabili, le norme comunitarie in materia di pubblici appalti.»;

leggi: «La Commissione verificherà la specifica componente di “sviluppo” dell'aiuto previsto e che l'aiuto sia necessario e rientri nel campo d'applicazione dell'accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione che li modifica o sostituisce. L'offerta di assistenza allo sviluppo deve essere aperta ai progetti presentati da diversi cantieri navali. Per le procedure di aggiudicazione si osservano, in quanto applicabili, le norme comunitarie in materia di pubblici appalti.».

A pagina 14, sezione 4, punto 27:

anziché: «[. . .] è notificata alla Commissione [. . .].»;

leggi: «[. . .] è notificato alla Commissione [. . .].».

A pagina 14, sezione 6, nel titolo:

anziché: «Cumulo degli aiuti da fonti diverse»;

leggi: «Cumulo di aiuti da fonti diverse».

A pagina 14, sezione 6, punto 29:

anziché: «[. . .] ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato né con altre forme di finanziamento comunitario [. . .].»;

leggi: «[. . .] ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato né con altre forme di finanziamento comunitario, [. . .].».

AVVISO AI LETTORI

LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.

Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,

— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,

— nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).